




Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po

Ricognizione delle misure in Italia e nel bacino del fiume Po

Allegato 7.1 all'Elaborato 7



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Bacino di rilievo nazionale


**Versione adottata
24 Febbraio 2010**



Piano di Gestione

Ricognizione delle misure in Italia e nel bacino del fiume Po

Allegato 7.1 all'Elaborato 7

Versione	1
Data	Creazione: 2009-06-30 Modifica: 2010-03-15
Tipo	Relazione
Formato	Microsoft Word – dimensione: pagine 37
Identificatore	PdG_Po_IICOP_All7.1_Elaborato7_100315
Lingua	it-IT
Gestione dei diritti	 CC-by-nc-sa

Metadata estratto da Dublin Core Standard ISO 15836



Indice

1.	Premessa	1
2.	Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (punto 7.1 All. VII Dir. 2000/60/CE)	2
2.1.	Direttive di cui alla Parte A Allegato VI Direttiva 2000/60/CE	2
	Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione (abrogata dalla direttiva 2006/7/CE a decorrere dal 31/12/2014)	2
	Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione (dal 31/12/2014 abrogherà la direttiva 76/160/CEE)	3
	Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici e successivi atti modificativi	4
	Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (ha abrogato e sostituito la direttiva 80/778/CEE)	5
	Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso II)	6
	Direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE – valutazione di impatto ambientale	7
	Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione	8
	Direttiva 91/271/CEE modificata dalla direttiva 98/15/CE - trattamento acque reflue urbane	9
	Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari	10
	Direttiva 91/676/CEE sui nitrati	11
	Direttiva 92/43/CEE sugli habitat	12
	Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento che sostituisce la Direttiva 96/61/CE	13
2.2.	Altre Direttive comunitarie inerenti le finalità della Direttiva 2000/60/CE	14
	Direttiva 2006/44/CE che sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE - acque idonee alla vita dei pesci (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)	14
	Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)	15
	Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento	16
	Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione	17
	Direttiva 2006/11/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 76/464/CEE - inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)	18
	Direttiva 98/8/CE sui biocidi	19
	Direttiva 2006/113/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CE - qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)	20
	Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica	21
	Direttiva quadro sui rifiuti (2006/12/CE) -codifica e sostituisce la direttiva 75/442/CEE successive modifiche	22
	Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque	23
	Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino	23

3.	Sintesi delle misure di cui ai punti da 7.2 a 7.11 All. VII della Dir. 2000/60/CE	24
	Misure adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico (punto 7.2 All. VII Dir. 2000/60/CE)	24
	Misure adottate ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate all'uso umano (punto 7.3 All. VII Dir. 2000/60/CE)	25
	Misure utilizzate per i controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque (punto 7.4 All. VII Dir. 2000/60/CE)	26
	Misure per il controllo delle fonti di inquinamento puntuale di cui all'art. 11 par. 3 lettera g) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE)	27
	Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto - art. 11 par. 3 lettera i) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE – (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE)	28
	Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati scarichi diretti nelle acque sotterranee (punto 7.6 All. VII Dir. 2000/60/CE)	29
	Misure adottate per il controllo e la riduzione dell'immissione delle sostanze prioritarie nell'ambiente idrico (punto 7.7 All. VII Dir. 2000/60/CE)	30
	Misure adottate ai fini della prevenzione e del controllo degli inquinamenti accidentali (punto 7.8 All. VII Dir. 2000/60/CE)	31
	Misure adottate per i corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obiettivi (punto 7.9 All. VII Dir. 2000/60/CE)	32
	Misure supplementari ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati (punto 7.10 All. VII Dir. 2000/60/CE)	33
	Misure adottate per la protezione delle acque marino costiere (punto 7.11 All. VII Dir. 2000/60/CE)	38

1. Premessa

Nel presente Allegato sono riportate le misure attuate in Italia, con legge o provvedimenti nazionali e nel bacino del Po. In particolare sono indicate:

- la sintesi delle misure, a scala nazionale e di bacino, necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (punto 7.1 dell'Allegato VII della DQA), distinte in:
 - direttive di cui alla Parte A dell'Allegato VI,
 - direttive non ricomprese nella Parte A dell'Allegato VI, ma comunque inerenti le finalità della DQA;
- la sintesi delle misure, a scala nazionale e di bacino, di cui ai punti da 7.2 a 7.11 dell'Allegato VII della DQA.

Inoltre, per completezza, per ogni misura è riportata, una sintesi della normativa comunitaria in materia, sia in termini di Direttive, sia di articoli della DQA.

La redazione ed i contenuti del presente allegato sono a cura dell'Autorità di bacino del fiume Po.

2. Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (punto 7.1 All. VII Dir. 2000/60/CE)

2.1. Direttive di cui alla Parte A Allegato VI Direttiva 2000/60/CE

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione (abrogata dalla direttiva 2006/7/CE a decorrere dal 31/12/2014)			
<p>La direttiva 76/160/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2006/7/CE ma è facoltà delle Regioni attivare o meno i suoi disposti prima del 31 dicembre 2014 quando saranno vincolanti.</p> <p>La direttiva 76/160/CEE riguarda la qualità delle acque di balneazione, ad eccezione delle acque destinate a usi terapeutici e delle acque di piscina. Fissa i criteri minimi di qualità cui devono rispondere le acque di balneazione, ovvero i parametri fisico-chimici e microbiologici, i valori limite tassativi e i valori indicativi di questi parametri; la frequenza minima di campionatura ed il metodo di analisi o di ispezione di tali acque.</p> <p>Gli Stati membri individuano i valori che intendono applicare alle acque di balneazione nell'ambito degli orientamenti della direttiva, ma possono fissare requisiti più severi di quelli previsti. Le acque di balneazione sono, in talune condizioni, ritenute conformi ai valori dei parametri anche se una certa percentuale dei campioni, prelevati durante il periodo balneare, non rispettano i valori limite. Sono possibili deroghe alle disposizioni della direttiva 76/160/CEE, a condizione che rispettino l'obiettivo di tutela della salute pubblica.</p> <p>È previsto l' adeguamento dei metodi di analisi e dei valori parametrici tassativi ed indicativi al progresso tecnico.</p>	<p><u>Stato</u> D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, così come modificato dal D.M. 29 gennaio 1992, dalla L. 185/1993 e dall'art. 18 della L. 422/2000, (legge comunitaria 2000).</p> <p>D.Lgs. 152/2006, art. 83</p> <p>Decreto del Ministero della Sanità, di concerto con Ministero dell'Ambiente, 17 giugno 1988</p> <p>Legge 30 maggio 2003, n. 121</p> <p>Decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, convertito nella legge 28 luglio 2004, n. 192</p>	<p><u>Stato</u> D.P.R. 8-6-1982 n. 470 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione". Il DPR n. 470/1982 prevede, tra l'altro, a cura dei Presidi e Servizi Multizonali di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali o delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, ove istituite, siano eseguiti, con frequenza almeno quindicennale (campioni "routinari") nel periodo di campionamento (dal 1° aprile al 30 settembre), degli accertamenti ispettivi ed analitici sulle acque costiere individuate dalle regioni interessate, al fine di verificarne l'idoneità durante la stagione balneare (dal 1° maggio al 30 settembre). D.M. 29-1-1992 "Aggiornamento delle norme tecniche di cui all'allegato 2 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione"; L. 12-6-1993 n. 185 e successive proroghe. " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione". Con questo decreto viene consentito alle regioni di derogare, per un triennio e a determinate condizioni, ai valori limite del parametro disciolto di cui al punto 11 dell'allegato 1 al DPR 470/1982, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione. La Legge 29 dicembre 2000, n. 422 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000". L'art. 18 della legge 422/2000 prevede, tra l'altro, che un sito di balneazione sia vietato per l'anno successivo nei casi seguenti: -non idoneità per due stagioni balneari consecutive; -non idoneità per un numero di campioni routinari "non conformi", superiori ad un terzo di quelli esaminati; -numero di campioni routinari "non conforme" al numero minimo previsto (almeno 12 per punto). Il divieto potrà essere rimosso a seguito dell'adozione di misure di miglioramento da parte della regione e subordinatamente all'esito favorevole delle analisi effettuate nei successivi 6 mesi del campionamento.</p> <p>Il D.Lgs. 152/2006 all'art. 83 comma 2 (Acque di balneazione) prevede che "per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione, le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con periodicità annuale prima dell'inizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle cause della non balneabilità ed alle misure che intendono adottare."</p> <p>D.M. 17 giugno 1988 Stabilisce i criteri per la definizione dei programmi di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie nelle acque di balneazione</p> <p>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione".La legge n. 121/2003 stabilisce, tra l'altro, i criteri per la riapertura alla balneazione delle zone non idonee all'inizio del periodo di campionamento (a seguito di conformità di due analisi "routinarie" consecutive effettuate iniziando dal mese precedente l'inizio della stagione balneare) e per la revoca dell'idoneità (a seguito di non conformità di due analisi "routinarie" anche non consecutive effettuate dopo il ripristino dell'idoneità) a cura delle Regioni.</p> <p>Decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, convertito nella legge 28 luglio 2004, n. 192, ha per oggetto il differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione.</p> <p>In particolare, analogamente a quanto già disposto dal precedente decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, il provvedimento consente alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione. L'esercizio di tale facoltà di proroga prevista dal citato decreto-legge n. 109 del 1993 tiene conto del perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione (dal 31/12/2014 abrogherà la direttiva 76/160/CEE)			
<p>La Direttiva 2006/7/CE è relativa alle acque di superficie che possono essere luogo di balneazione, ad eccezione delle piscine e delle terme, delle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici nonché delle acque confinate separate artificialmente dalle acque superficiali o sotterranee.</p> <p>La direttiva fissa due parametri di analisi (enterococchi intestinali ed <i>Escherichia coli</i>) al posto dei 19 della direttiva precedente 76/160/CEE. Questi parametri serviranno per sorvegliare e valutare la qualità delle acque di balneazione identificate, nonché per classificarle in base alla qualità. Possono essere eventualmente presi in considerazione altri parametri, come la presenza di cianobatteri o di microalghe.</p> <p>Gli Stati membri devono garantire la sorveglianza delle acque di balneazione, determinare la durata della stagione balneare e stabilire un calendario di sorveglianza delle acque. Devono inoltre, effettuare una valutazione delle acque di balneazione alla fine di ogni stagione, in linea di massima in base alle informazioni raccolte nel corso della stagione stessa e delle tre precedenti. In seguito alla valutazione le acque sono classificate, conformemente ad alcuni criteri specifici, in quattro livelli di qualità: scarsa, sufficiente, buona o eccellente. La categoria «sufficiente» è la soglia minima di qualità alla quale devono giungere tutti gli Stati membri entro la fine della stagione 2015. Quando l'acqua viene classificata «scarsa», gli Stati membri devono prendere alcune misure di gestione, in particolare il divieto di balneazione o un avviso che la sconsiglia, devono informare il pubblico e prendere le misure correttive adeguate.</p> <p>Gli Stati membri devono inoltre stabilire il profilo delle acque di balneazione, indicando in particolare una descrizione della zona interessata, le eventuali cause di inquinamento e l'ubicazione dei punti di monitoraggio delle acque. Il profilo deve essere predisposto per la prima volta entro l'inizio del 2011 e può essere riesaminato in caso di modifica in grado di influire sulle acque.</p>	<p><u>Stato</u> D.Lgs. 30-5-2008 n. 116 All'art 17 abroga a decorrere dal 31/12/2004 il DPR 470/82 recepimento della 76/160/CEE.</p> <p>D.Lgs. 11 luglio 2007, n. 94</p> <p>Legge 06 febbraio 2007, n. 13</p>	<p><u>Stato</u> Il D.Lgs. 116/2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE." prevede, oltre alle nuove disposizioni ex direttiva 2006/7/CE, che "Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia." Il decreto concerne l'attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e l'abrogazione della direttiva 76/160/CEE. Il decreto prevede tra l'altro che, a partire dal 5 luglio 2008, non si valutano i parametri "pH", "colorazione" e "trasparenza" (oltre che il parametro "ossigeno disciolto" già regolamentato con il decreto legislativo n. 97 del 2007) di cui al DPR n. 470/82 ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, a condizione che si adottino adeguate misure di gestione tra cui la prosecuzione delle attività di controllo algale per determinare i potenziali rischi per la salute umana e l'informazione al pubblico. Lo Stato deve emanare entro il 31 dicembre 2009 (posticipazione a tale data della scadenza prevista dal 4° comma dell'articolo 17 per effetti dell'articolo 30 del D.L. 30/12/2008 numero 207) un Decreto attuativo del DLgs. 116/08 con le indicazioni procedurali e gestionali. Le Regioni hanno predisposto documenti tecnici di lavoro finalizzati a proposte operative da inserire in detto Decreto attuativo che è stato consegnato al ministero Lavoro Sezione Salute. Il D.Lgs. 116/2008 prevede, un radicale cambiamento dello spirito dei controlli, finalizzandoli ad una ancora maggiore tutela sanitaria dei bagnanti rispetto a quanto previsto dalla previgente Direttiva europea e dal D.P.R. 470/82 e successive modifiche ed integrazioni. La nuova normativa in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione prevede, relativamente alla classificazione prevista a carico delle Regioni, nuovi requisiti di qualità, basati sui parametri <i>Escherichia coli</i> ed <i>Enterococchi Intestinali</i>, e criteri di valutazione, basati sul calcolo del 90° percentile ed eventualmente del 95° percentile dei dati rilevati nell'ultima stagione balneare e nelle 2-3 stagioni balneari precedenti. Per la valutazione della qualità delle acque di balneazione il D.Lgs. 116/2008 prevede che, nelle more dell'acquisizione dei nuovi dati microbiologici in numero sufficiente per la classificazione, i parametri previsti dal D.P.R. n. 470/82, <i>Coliformi Fecali</i> e <i>Streptococchi Fecali</i>, siano considerati equivalenti ai parametri della Direttiva, <i>Escherichia coli</i> ed <i>Enterococchi Intestinali</i>.</p> <p>Il D.Lgs. 11 luglio 2007 n. 94, anticipando parzialmente quanto previsto dalla Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, dispone che, a partire dal 17 luglio 2007, non si valuti il parametro "ossigeno disciolto" di cui al DPR n. 470/82 ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, a condizione che si adottino adeguate misure di gestione tra cui la prosecuzione delle attività di controllo algale per determinare i potenziali rischi per la salute umana e l'informazione al pubblico.</p> <p>La Legge 06 febbraio 2007, n. 13 reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2006). In particolare, l'art. 1 delega il Governo per l'attuazione, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, di numerose direttive europee tra cui la direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici e successivi atti modificativi			
<p>La direttiva 79/409/CEE e le successive direttive modificative mirano a proteggere, gestire e regolare tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri - comprese le uova di questi uccelli, i loro nidi ed i loro habitat.</p> <p>Gli Stati membri devono anche preservare, mantenere o ripristinare i biotopi e gli habitat di questi uccelli, istituendo zone di protezione, mantenendo gli habitat, ripristinando i biotopi distrutti e creando nuovi biotopi.</p> <p>Per talune specie di uccelli identificate dalle direttive (allegato I) e le specie migratrici sono previste misure speciali di protezione degli habitat.</p> <p>Le direttive stabiliscono un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli, comprendente in particolare il divieto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di uccidere o catturare deliberatamente le specie di uccelli contemplate dalle direttive. Le direttive autorizzano tuttavia la caccia di talune specie a condizione che i metodi di caccia utilizzati rispettino taluni principi (saggia ed equa utilizzazione, divieto di caccia durante il periodo della migrazione o della riproduzione, divieto di metodi di cattura o di uccisione in massa o non selettiva); - di distruggere, danneggiare o asportare i nidi e le uova; - di disturbarle deliberatamente; - di detenerle. <p>Salvo eccezioni, in particolare per quanto concerne talune specie che possono essere cacciate, non sono autorizzati la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dagli uccelli.</p> <p>Gli Stati membri possono, a certe condizioni, derogare alle disposizioni di protezione previste dalle direttive. La Commissione vigila affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con le direttive.</p> <p>Gli Stati membri devono incoraggiare le ricerche ed i lavori a favore della protezione, della gestione e dell'utilizzazione delle specie contemplate dalle direttive.</p>	<p><u>Stato</u></p> <p>D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. (Testo aggiornato e coordinato al D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120. (G.U. n. 124 del 30.05.2003)</p> <p>Legge 11 febbraio 1992, n. 157, modificata ed integrata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 121</p> <p>D.P.C.M. 27 settembre 1997</p> <p>D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio</p> <p>Legge 3 ottobre 2002, n. 221</p> <p>D.M. 25 marzo 2005 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio che ha sostituito il D.M. 3 aprile 2000 del Ministero dell'Ambiente</p> <p>Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184</p>	<p><u>Stato</u></p> <p>D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". L'art. 6 (Zone di protezione speciale) sostituito dal D.P.R. n. 120/2003, stabilisce al comma 1 che la rete "Natura 2000" comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 rendendo così obbligatorie anche per questi, come per le aree della direttiva HABITAT le misure di tutela e l'applicazione della valutazione di incidenza nei casi in cui un piano o un progetto di opera o intervento possa avere incidenza significativa su un sito segnalato in sede Comunitaria come siti di importanza comunitaria (SIC) o zone di protezione speciale (ZPS).</p> <p>La legge reca norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.</p> <p>La norma costituisce integrale recepimento ed attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE concernenti la conservazione degli uccelli selvatici. L'art. 1, comma 5 impegna le regioni e le province autonome, in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE, ad individuare lungo le rotte di migrazione dell'avifauna zone di protezione speciale finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedendo al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Il comma 6 prevede che le regioni e le province autonome trasmettano annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.</p> <p>L'art. 19-bis ha per oggetto l'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE: l'articolo dispone in particolare che la disciplina di tale esercizio sia affidata alle regioni.</p> <p>D.P.C.M. 27 settembre 1997 "Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici." Il decreto, al fine di garantire l'omogeneità di applicazione della direttiva comunitaria volta alla conservazione degli uccelli selvatici, disciplina le modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE</p> <p>Il D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio contiene le linee guida per la gestione dei siti della rete Natura 2000. Scopo delle linee guida è l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle direttive comunitarie habitat (dir. n. 92/43/CEE) e uccelli (dir. n. 79/409/CEE).</p> <p>Sono in particolare individuati i soggetti decisori ed attuatori delle funzioni normative ed amministrative della direttiva Habitat (regioni e province autonome); l'iter logico-decisionale per la scelta del piano di gestione; la struttura del piano di gestione per un sito natura 2000.</p> <p>La Legge 3 ottobre 2002, n. 221 costituisce integrazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Dispone infatti l'inserimento dell'art. 19-bis avente per oggetto l'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE.</p> <p>D.M. 25 marzo 2005 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio contiene l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Tale elenco ha sostituito il precedente di cui al D.M. 3 aprile 2000 del Ministero dell'Ambiente.</p> <p>Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 reca criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS).</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (ha abrogato e sostituito la direttiva 80/778/CEE)			
<p>La direttiva intende proteggere la salute delle persone, stabilendo requisiti di salubrità e pulizia cui devono soddisfare le acque potabili nella Comunità. Si applica a tutte le acque destinate al consumo umano, salvo le acque minerali naturali e le acque medicinali.</p> <p>Gli Stati membri vigilano affinché l'acqua potabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non contenga una concentrazione di microrganismi, parassiti o altre sostanze che rappresentino un potenziale pericolo per la salute umana; - soddisfi i requisiti minimi (parametri microbiologici, chimici e relativi alla radioattività) stabiliti dalla direttiva. <p>Gli Stati membri prendono tutte le altre misure necessarie a garantire la salubrità e la pulizia delle acque destinate al consumo umano.</p> <p>Gli Stati membri stabiliscono valori parametrici che corrispondano almeno ai valori stabiliti dalla direttiva. Quanto ai parametri che non figurano nella direttiva, gli Stati membri devono fissare valori limite, se necessario per la tutela della salute.</p> <p>La direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di effettuare un controllo regolare delle acque destinate al consumo umano, rispettando i metodi di analisi specificati nella direttiva o utilizzando metodi equivalenti. A tal fine essi determinano i punti di prelievo dei campioni ed istituiscono opportuni programmi di controllo.</p> <p>In caso di inosservanza dei valori di parametro, lo Stato membro interessato provvede affinché vengano tempestivamente adottati i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque.</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano, che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana, sia vietata o ne sia limitato l'uso.</p>	<p><u>Stato</u> D.Lgs. 02-02-2001, n. 31 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 2-2-2002 n. 27</p> <p>Accordo 12 dicembre 2002 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome</p> <p>Ministero della Salute – D.M. 6 aprile 2004, n. 174</p> <p>Ministero della Salute - D.M. 22 dicembre 2004</p> <p>D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - artt. 80 e 81</p> <p>Ministero della Salute - D.M. del 5 settembre 2006</p>	<p><u>Stato</u> D.Lgs. 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. D.Lgs. 27/2002 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano."</p> <p>Il D.Lgs. 31/2001 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 27/2002 disciplina il campo delle acque potabili e definisce i criteri e i parametri analitici ai quali un'acqua deve sottostare per potere essere definita potabile. Il decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia. Definisce inoltre le procedure per la richiesta di deroga temporanea associata a nuovi valori limite da rispettare fino al risanamento.</p> <p>Sono fuori dal campo di applicazione del decreto le acque minerali naturali e medicinali riconosciute e le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati.</p> <p>La qualità delle acque destinate al consumo umano, prevede l'art. 15 del decreto legislativo, deve essere resa conforme ai valori di parametro dell'allegato I entro il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B.</p> <p>Il decreto fissa in particolare standard di qualità relativi all'acqua distribuita a scopo idropotabile tramite reti acquedottistiche, bottiglie o cisterne, nonché impiegata nelle industrie per la preparazione degli alimenti; questo decreto sostituisce il DPR n. 236/88 del 24 maggio 1988, introducendo la ricerca di parametri nuovi di controllo e stabilendo valori più restrittivi per alcuni parametri tossici, come piombo, nichel ed arsenico.</p> <p>I parametri da sottoporre al controllo sono suddivisi in tre categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parametri microbiologici, non derogabili; - parametri chimici, derogabili; - parametri indicatori, valutabili. <p>I controlli prescritti dal decreto vanno effettuati lungo tutta la rete di approvvigionamento, dall'opera di captazione sino al rubinetto dell'utente; tuttavia la valutazione della conformità ai valori di parametro va fatta sui campioni prelevati al punto di consegna della rete e ai rubinetti da cui l'acqua fuoriesce per essere adibita al consumo umano.</p> <p>Modifiche ed integrazioni al decreto sono state introdotte con il D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 27 e, più recentemente, con il decreto del 5 settembre 2006 ha modificato il valore del parametro per il clorito (allegato I, parte B, del D.Lgs. 31/01) innalzandolo a 700 µg/l.</p> <p>L'accordo reca le linee guida necessarie per la delimitazione definitiva delle aree di salvaguardia di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/1999, sulla base dei criteri contenuti nei relativi allegati.</p> <p>Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.</p> <p>Il decreto riguarda la disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni e dalle province autonome.</p> <p>L'art. 80 (acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile) dispone che le acque dolci superficiali, per poter essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, siano classificate dalle regioni nelle categorie A1, A2 e A3, secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche. A seconda delle categorie di appartenenza, il comma 2 individua i relativi trattamenti obbligatori; il comma 3 impegna le regioni a trasmettere i dati del monitoraggio al Ministero della salute che provvede al relativo inoltro alla Commissione europea.</p> <p>L'art. 81 disciplina le deroghe ai valori dei parametri fisici, chimici e batteriologici delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.</p> <p>Il D .M. 5 settembre 2006 ha modificato il valore di parametro per il clorito (allegato I, parte B, del D.Lgs. 31/01), innalzandolo a 700 µg/l</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso II)			
<p>La direttiva 96/82/CE - conosciuta come «Seveso II» - ha sostituito la direttiva 82/501/CEE «Seveso I» dal nome della città italiana investita dalla nube di diossina prodottasi a seguito di un incidente nel 1976). La direttiva si incentra sulla protezione dell'ambiente introducendo per la prima volta nel campo di applicazione le sostanze ritenute pericolose per l'ambiente (in particolare le sostanze tossiche per l'acqua). La direttiva si applica agli stabilimenti in cui sono presenti, o in cui si reputa possano essere generate in caso di incidente, sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate in allegato. Sono stati inclusi nuovi requisiti riguardanti in particolare i sistemi di gestione della sicurezza, i piani di emergenza, l'assetto del territorio o il rafforzamento delle disposizioni relative alle ispezioni o all'informazione del pubblico.</p>	<p><u>Stato</u> D.Lgs.17-08-999, n. 334.</p> <p>D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238</p> <p>Decreto Ministeriale 9-05-2001</p> <p><u>Autorità di bacino del fiume Po</u> Piano Stralcio per l'Assetto Idrologico (PAI) dell'Autorità di bacino del fiume Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e divenuto esecutivo dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l'8 agosto 2001.</p>	<p><u>Stato</u> Il Decreto Legislativo 17-08-1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" stabilisce misure più restrittive di quelle previste dalla direttiva comunitaria ed introduce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'obbligo di predisporre un sistema di gestione della sicurezza, la previsione di una idonea pianificazione dell'uso del territorio, - la previsione del possibile verificarsi dell' "effetto domino", - il coinvolgimento attivo della popolazione, sia nella decisione per la realizzazione di nuovi impianti o modifiche sostanziali degli stessi, sia nella pianificazione esterna, - un più adeguato sistema ispettivo. <p>Il decreto costituisce attuazione della direttiva 2003/105/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.</p> <p>Il decreto interviene pertanto ad emendare il precedente D.Lgs. 334/1999 introducendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modifiche necessarie al recepimento della direttiva succitata; - le correzioni volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione avviata per non conforme recepimento della direttiva 96/82/CE; - le correzioni di errori presenti nella precedente stesura normativa. <p>L'impianto generale del D.Lgs. 334/99 non viene pertanto modificato, salvo l'abolizione dell'art. 5, comma 3.</p> <p>In estrema sintesi la nuova norma prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifiche del campo di applicazione del decreto; - estensione dei processi di partecipazione ed informazione; - maggiore rilevanza attribuita alla pianificazione del territorio; - procedure di valutazione del rapporto di sicurezza e misure di controllo. <p>Il Decreto Ministeriale 9-05-2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante." individua i criteri minimi per mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti industriali soggetti al Decreto Legislativo 17-08-1999, n. 334 e le vulnerabilità ambientali e territoriali a garanzia della compatibilità territoriale e ambientale.</p> <p><u>Autorità di bacino del fiume Po</u> Il PAI, all'art. 38 ter, prevede che i proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi a rischio di incidente rilevante, ubicati nelle fasce fluviali individuate dal PAI, predispongano una verifica del rischio idraulico e idrogeologico da inviare a Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Prefetture e ai Comuni.</p>	<p>http://www.adbpo.it/online/ADBPO/Home/Pianificazione/Pianistralcioapprovati/PianostralciopeiAssettoIdrogeologicoPAI/Pianovigente/Normediattuazione/Normediattuazione.html</p>

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE – valutazione di impatto ambientale			
<p>La direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE e dall'articolo 3 della direttiva 2003/35/CE (per migliorare i diritti di partecipazione del pubblico) ha introdotto in Europa la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, quale strumento fondamentale di politica ambientale. La procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti. La struttura della procedura viene concepita per dare informazioni sulle conseguenze ambientali di un'azione, prima che la decisione venga adottata, per cui si definisce nella sua evoluzione come uno strumento che cerca di introdurre a monte della progettazione un approccio che possa influenzare il processo decisionale, nonché come una procedura che possa guidare il processo stesso in maniera partecipata con la popolazione interessata. La VIA nasce quindi come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sulla salute umana e su alcune componenti ambientali quali la fauna, la flora, il suolo, le acque, l'aria, il clima, il paesaggio e il patrimonio culturale e sull'interazione fra questi fattori e componenti. Obiettivo del processo di VIA è proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.</p> <p>Le autorità competenti possono quindi valutare se un progetto avrà un impatto significativo sui corpi idrici.</p>	<p><u>Stato</u></p> <p>D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte seconda) così come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2008, n. 4</p> <p>Legge 22 febbraio 1994, n. 146</p> <p>D.P.R. 12 aprile 1996</p>	<p><u>Stato</u></p> <p>Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte seconda) "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, costituisce attualmente il recepimento ed attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.</p> <p>Il D.Lgs. 4/2008, intervenuto a modificare il predetto decreto, ha anche stabilito che le Regioni adeguino le proprie normative locali alla normativa nazionale entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.</p> <p>La Legge 22 febbraio 1994, n. 146 reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1993. In particolare l'art. 40, comma 1, impegna il Governo a definire condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE.</p> <p>Il decreto è stato abrogato dall'art. 48, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 152/2006.</p> <p>Il decreto approvava l'atto di indirizzo e coordinamento relativo alle condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. La norma costituisce attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
<p>Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione</p>			
<p>La direttiva mira a proteggere le persone, gli animali, le piante e l'ambiente contro la possibilità di effetti nocivi della diffusione incontrollata dei fanghi di depurazione sui terreni agricoli. I fanghi di depurazione possono essere utilizzati in agricoltura, a condizione che lo Stato membro ne regolamenti l'uso. La direttiva fissa valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti nel suolo (allegato IA), nei fanghi (IB) e per la massima quantità annue di metalli pesanti che possono essere introdotti nel suolo (allegato IC). L'utilizzo di fanghi di depurazione è vietato se la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi i valori limite fissati in conformità con l'allegato IA. Gli Stati membri devono quindi adottare le misure necessarie per garantire che tali valori limite non vengano superati a seguito dell'utilizzazione dei fanghi. I fanghi devono essere trattati prima di essere utilizzati in agricoltura, ma gli Stati membri possono autorizzare l'uso di fanghi non trattati in caso di iniezione o di interrimento nel suolo.</p> <p>L'utilizzazione dei fanghi è vietato sui pascoli o sulle colture foraggere, sulla frutta e ortaggi raccolti durante la stagione di crescita, con l'eccezione di alberi da frutto, sui terreni destinati alla coltivazione di frutta e ortaggi che sono normalmente in contatto diretto con il suolo e normalmente consumati crudi, per un periodo di dieci mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso.</p>	<p>Stato D.Lgs. 27-1-1992 n. 99</p> <p>D.M. ambiente 3/08/2005 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica)</p> <p>D.Lgs 152/06</p> <p>D.Lgs 217 del 26 aprile 2006 "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti"</p>	<p>Stato D.Lgs. 27-1-1992 n. 99 "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura." Il decreto, recante titolo "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura", ha lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.</p> <p>In particolare: L'art. 3 ammette l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi solo se concorrono le seguenti 3 condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono stati sottoposti a trattamento; - sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno; - non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. <p>Tali condizioni costituiscono il principio fondamentale su cui basare la valutazione dell'idoneità, sul piano agronomico, della tutela ambientale e sanitaria, di una determinata combinazione fanghi suolo.</p> <p>Chiunque intenda utilizzare fanghi di depurazione in attività proprie o di terzi (soggetti utilizzatori) è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ottenere l'autorizzazione dall'Autorità competente (Regione o Ente delegato); - notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla Regione, alla Provincia ed al Comune competente l'inizio delle operazioni di utilizzazione. <p>Lo smaltimento in discarica dei fanghi è esplicitamente vietato dalla norma qualora contengano una quantità di sostanza secca inferiore al 25%, che proibisce l'invio a discarica di materiali fluidi e ad alto contenuto di sostanza organica putrescibile.</p> <p>Gli artt. 5-7 fissano le competenze dei diversi soggetti istituzionali. In particolare l'art. 6 assegna alle Regioni, tra le altre, le competenze per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta, al trasporto, allo stoccaggio, al condizionamento e all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di stabilire ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura dei fanghi, di stabilire opportune distanze di rispetto per l'applicazione dei fanghi. I successivi artt. 8-15 individuano le modalità autorizzative, le procedure e le norme tecniche. L'art. 16 individua infine il regime sanzionatorio.</p> <p>Il D.Lgs. 27-1-1992 n. 99 disciplina esclusivamente la fase di applicazione al suolo dei fanghi di depurazione mentre le fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento degli stessi fanghi sono soggette alla normativa sui rifiuti speciali (D. Lgs 152/06).</p> <p>I fanghi di depurazione possono trovare utilizzo in agricoltura nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> -devono essere stati sottoposti a trattamento (ossia a stabilizzazione per contenere/eliminare i possibili effetti igienico sanitari); -devono essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno; -non devono contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. <p>Chiunque intenda utilizzare fanghi di depurazione in attività proprie o di terzi (soggetti utilizzatori) è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ottenere l'autorizzazione dall'Autorità competente (Regione o Ente delegato); -notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla Regione, alla Provincia ed al Comune competente l'inizio delle operazioni di utilizzazione. <p>Lo smaltimento in discarica dei fanghi è esplicitamente vietato dalla norma qualora contengano una quantità di sostanza secca inferiore al 25%, che proibisce l'invio a discarica di materiali fluidi e ad alto contenuto di sostanza organica putrescibile.</p> <p>D.Lgs 217 del 26 aprile 2006 disciplina tra l'altro l'uso degli ammendanti in agricoltura tra cui il compostato misto (Allegato 2)</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 91/271/CEE modificata dalla direttiva 98/15/CE - trattamento acque reflue urbane			
<p>La direttiva 91/271/CEE così come modificata dalla direttiva 98/15/CE per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I, disciplina la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane ed il trattamento e lo scarico delle acque reflue originarie da taluni settori industriali. L'obiettivo è quello di proteggere l'ambiente da eventuali effetti negativi causati dallo scarico di tali acque.</p> <p>Gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali devono essere soggette a regolamentazioni e/o autorizzazione specifiche da parte delle autorità competenti.</p> <p>La direttiva ha stabilito un calendario per gli Stati membri, per la fornitura di sistemi di raccolta e di trattamento per le acque reflue urbane negli agglomerati corrispondenti alle categorie previste dalla direttiva. Le principali scadenze erano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 31 dicembre 1998: tutti gli agglomerati con più di 10 000 "abitante equivalente" (AE), che scaricano le acque reflue in aree sensibili dovevano avere un adeguato sistema di raccolta e trattamento secondario o equivalente; - 31 dicembre 2000: tutti gli agglomerati con oltre 15 000 AE che non scaricano le acque reflue in un'area sensibile devono avere un sistema di raccolta ed un trattamento secondario o equivalente; - 31 dicembre 2005: tutti gli agglomerati tra 2 000 e 10 000 AE che scaricano le acque reflue in aree sensibili, e di tutti gli agglomerati tra 2 000 e 15 000 AE che non scaricano in tali aree deve disporre di un sistema di raccolta e trattamento secondario o equivalente. <p>Gli Stati membri sono responsabili del monitoraggio degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e delle acque in cui tali scarichi si immettono.</p>	<p><u>Stato</u> D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) e successive modifiche e integrazioni</p> <p>Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 12 giugno 2003, n. 185</p> <p><u>Autorità di bacino del fiume Po</u> Delibera dell'AdbPo 7/2004</p> <p>Piano Stralcio per l'Assetto Idrologico (PAI) artt. 29, 30 e 38 bis</p> <p>Direttiva "Riduzione del Rischio Idraulico degli Impianti di Trattamento delle Acque Reflue e delle Operazioni di Smaltimento e Recupero dei Rifiuti Ubicati nelle Fasce Fluviali A e B e nelle Aree in Dissesto Idrogeologico EE, ED e EB"</p>	<p><u>Stato</u> Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale" contiene le norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, così come modificata dalla direttiva 98/15/CE. Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale" contiene le norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, così come modificata dalla direttiva 98/15/CE. Le misure interessanti la direttiva in argomento sono contenute negli artt. 100-108. In particolare: L'art. 100 prevede che gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiori a 2000 debbano essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. L'art. 101 detta i criteri generali della disciplina degli scarichi (valori limite di emissione, accessibilità degli scarichi, divieto di diluizione degli scarichi, assimilazione alle acque reflue domestiche di particolari tipologie di acque reflue). L'art. 102 detta disposizioni sugli scarichi delle acque termali. L'art. 103 reca il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ad eccezione di particolari fattispecie. L'art. 104 reca il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, ad eccezione di particolari fattispecie. L'art. 105 detta disposizioni riguardanti gli scarichi in acque superficiali, ed in particolare l'obbligo di assoggettare le acque reflue urbane, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o a un trattamento equivalente. L'art. 106 disciplina gli scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili prevedendo per questi un trattamento più spinto rispetto a quanto previsto nel precedente articolo. L'art. 107 disciplina gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche in reti fognarie. L'art. 108 detta disposizioni sugli scarichi delle sostanze pericolose.</p> <p>Il decreto approva il regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 152/1999. In particolare, il regolamento: definisce le destinazioni d'uso ammissibili; individua i requisiti di qualità delle acque reflue ai fini del loro riutilizzo; impegna le regioni a definire un primo elenco degli impianti di depurazione di acque reflue urbane il cui scarico deve conformarsi ai precedenti requisiti; prevede che l'autorizzazione alla carico con finalità di riutilizzo contenga le prescrizioni atte a garantire l'osservanza dei requisiti; dispone il controllo dell'impianto di recupero delle acque reflue da parte dell'autorità competente e dallo stesso gestore dell'impianto (autocontrollo); detta modalità di riutilizzo irriguo delle acque reflue.</p> <p><u>Autorità di bacino del fiume Po</u> La Delibera 7/2004 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Po, all'art.3 dispone che "nei Piani di Tutela delle acque, le regioni attuino le misure in grado di assicurare l'abbattimento di almeno il 75% di fosforo totale e di almeno il 75% dell'azoto totale, così come previsto dall'art. 5, comma 4, della Direttiva 91/271/CEE all'interno della porzione di territorio di propria competenza, bacino drenante afferente alle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce all'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro".</p> <p>Il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI), all' art. 29 delle Norme di Attuazione "vieta nelle aree incluse nelle Fasce Fluviali A la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali". L'art. 30 consente invece, nelle Fasce Fluviali B, "la realizzazione di nuovi impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti. I relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis". L'art. 38 bis prevede in particolare che: "i proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle Direttiva "Riduzione del Rischio Idraulico degli Impianti di Trattamento delle Acque Reflue e delle Operazioni di Smaltimento e Recupero dei Rifiuti Ubicati nelle Fasce Fluviali A e B e nelle Aree in Dissesto Idrogeologico EE, ED e EB", emanata dall'Autorità di bacino del Po.</p>	<p>http://www.adbpo.it/online/ADBPO/Home/Pianificazione/Deliberazionitecniche/ComitatoIstituzionale/2004/articolo144.html</p> <p>http://www.adbpo.it/online/ADBPO/Home/Pianificazione/Pianistralcioapprovati/Pianostralciooperl'AssettoIdrogeologicoPAI/Pianovigente.html</p>

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari			
<p>La direttiva ha l'obiettivo di prevenire gli impatti negativi nell'ambiente derivanti dai prodotti fitosanitari (erbicidi, insetticidi, fungicidi, molluschicidi ed altri pesticidi utilizzati per proteggere le piante) e stabilisce norme uniformi per la valutazione, l'autorizzazione, l'immissione sul mercato ed il controllo all'interno dell'Unione europea di tali prodotti.</p> <p>Nuovi prodotti fitosanitari devono essere approvati prima di essere venduti o utilizzati. Per ottenere l'approvazione, i produttori devono presentare un dossier in cui sono indicati il prodotto fitosanitario, la sostanza attiva in esso contenuta, le sue proprietà fisiche e chimiche, i suoi effetti sui parassiti e gli eventuali effetti su lavoratori, consumatori, piante ed animali. L'autorizzazione per i nuovi prodotti è concessa dallo Stato membro sul cui territorio il prodotto viene immesso sul mercato per la prima volta.</p> <p>Ogni trimestre, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i prodotti fitosanitari autorizzati o revocati. Inoltre, ogni anno gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei prodotti autorizzati sul loro territorio.</p> <p>Per quanto riguarda le sostanze attive presenti sul mercato, la direttiva prevede un programma di valutazione di tali sostanze per un periodo di 12 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva. Dalla fine del 2003, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata incaricata di valutare i rischi, mentre la Commissione è ancora responsabile per l'adozione di decisioni relative alla gestione dei rischi.</p> <p>La direttiva, inoltre, armonizza le norme in materia di etichettatura e imballaggio dei prodotti fitosanitari e le informazioni che devono recare, tra le altre cose, il nome e la designazione del prodotto, il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione, la quantità di ogni principio attivo sostanza, le istruzioni per l'uso, la dose per ogni uso non autorizzato e indicazioni relative all'eventuale tossicità.</p> <p>La direttiva comunitaria 91/414/CEE, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, prevedeva infatti all'art. 11 che, se uno stato membro avesse validi motivi di ritenere che un prodotto da esso autorizzato costituisse un rischio per la salute umana o degli animali o per l'ambiente, potesse limitarne o proibirne provvisoriamente l'uso e/o la vendita nel proprio territorio, proponendo una procedura che tenga conto delle situazioni gravi di vulnerabilità eventualmente esistenti in alcune zone dove, se del caso, sia possibile richiedere misure di protezione specifiche.</p>	<p><u>Stato</u> D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194</p> <p>D.Lgs 152/2006</p> <p>Decreto del Ministero della Salute del 9 marzo 2007</p> <p>Accordo 8 maggio 2003 tra i Ministri della Salute, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano</p> <p>D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290</p> <p>Decreto del 9 agosto 2002 del Ministero della Salute</p>	<p><u>Stato</u> D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194 "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari". Tale decreto legislativo pose le basi, non solo per la regolamentazione dell'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, ma anche per la conseguente salvaguardia delle risorse idriche e per l'ambiente.</p> <p>In particolare il decreto disciplina:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'autorizzazione, l'immissione in commercio, l'utilizzazione ed il controllo dei prodotti fitosanitari presentati nella loro forma commerciale; l'immissione in commercio ed il controllo delle sostanze attive destinate agli usi fitosanitari; l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati, per i quali l'emissione deliberata nell'ambiente abbia formato oggetto del provvedimento formale di assenso di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92. <p>Il decreto prevede la realizzazione di piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale degli effetti derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari. Gli allegati II e III del decreto legislativo 194/95 sono stati modificati in attuazione delle direttive della Commissione europea 95/35/CE e 95/36/CE del 14 luglio 1995 con Decreto Ministero della sanità del 28 settembre 1995.</p> <p>Il comma 21 dell'art. 5 del d.lgs. n. 194/1995 prevedeva inoltre che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, il Ministero dell'Ambiente definisse i criteri per l'individuazione delle aree vulnerabili, nelle quali chiedere l'applicazione delle limitazioni e delle esclusioni di impiego dei prodotti fitosanitari allo scopo di proteggere le risorse idriche.</p> <p>Il Ministero dell'Ambiente ha assolto a tale adempimento inserendo nel decreto legislativo n.152 del 1999, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", l'art. 20 riguardante le "Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili", le cui modalità attuative sono indicate nell'Allegato 7 Parte B dello stesso decreto legislativo.</p> <p>L'articolo 20, al comma 1 prevede: "Con le modalità previste dall'art. 19 e sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato 7/B, le regioni identificano le aree di cui all'art. 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari". Obiettivo di questa norma è quindi assicurare una sempre più completa ed efficace tutela dello specifico comparto ambientale relativo alle risorse idriche, attuando i principi di derivazione comunitaria.</p> <p>Il D.Lgs 152/2006, ha fatto propri i contenuti del previgente testo in materia di prodotti fitosanitari. L'art. 93 impegna le regioni ad identificare le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dai prodotti fitosanitari.</p> <p>Decreto del Ministero della Salute del 9 marzo 2007 concernente "Limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari contenente le sostanze attive bentazone, cinosulfuron, dimetanamide, molinate, quinclorac, nel territorio della regione Piemonte, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, articolo 5, comma 20"</p> <p>L'Accordo 8 maggio 2003 tra i Ministri della Salute, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguarda l'attuazione dei Piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari</p> <p>Il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 reca il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti.</p> <p>Il decreto prevede che le regioni e le province autonome predispongano ed adottino piani annuali di controllo ufficiale sul commercio ed impiego di prodotti fitosanitari.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 91/676/CEE sui nitrati			
<p>La Direttiva Nitrati ha lo scopo di proteggere le acque comunitarie contro i nitrati di origine agricola che sono la causa principale dell'inquinamento delle acque da fonti diffuse. In particolare, gli Stati membri devono stabilire, nel proprio territorio:</p> <p>le acque superficiali e sotterranee contaminate da nitrati, o a rischio di contaminazione, secondo procedimento e alcuni criteri specifici definiti nella Direttiva stessa (in particolare, quando la concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee supera i 50 mg/l);</p> <p>le zone vulnerabili che contribuiscono all'inquinamento;</p> <p>i codici volontari di buone pratiche agricole come definiti in allegato II.</p> <p>Gli Stati membri devono elaborare ed applicare programmi di azione per le zone vulnerabili, che contengano le misure stabilite nei codici di buone pratiche agricole, le misure destinate a limitare lo spandimento dei concimi contenenti azoto e fissare limiti per lo spandimento di effluenti di origine animale.</p> <p>Gli Stati membri devono controllare la qualità delle acque ed applicare metodi di misura di riferimento normalizzati per i composti azotati.</p>	<p><u>Stato</u></p> <p>D.Lgs n. 152 del 1999, confluito nel successivo D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) e successive modifiche e integrazioni</p> <p>Legge n. 146 del 22 febbraio 1994</p> <p>Decreto 19 aprile 1999 del Ministero delle politiche agricole e forestali</p> <p>Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali</p>	<p><u>Stato</u></p> <p>Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale" contiene le norme di recepimento della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.</p> <p>In particolare l'art. 92 reca le modalità di individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Inoltre il comma 5 prevede che in queste zone debbano essere attuati i programmi di azione obbligatori, definiti sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all'Allegato 7/A-IV alla parte terza del decreto. Il decreto recepisce inoltre il limite all'applicazione di effluenti zootecnici fissato dalla direttiva 91/676/CE pari a 170 kg di N/ha/anno in zone vulnerabili da nitrati.</p> <p>L'art. 37 della Legge n. 146 del 22 febbraio 1994, ha fissato i principi e criteri direttivi ai quali uniformare l'attuazione della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'individuazione delle acque inquinate da nitrati per una prima definizione delle zone vulnerabili; - la predisposizione e realizzazione, da parte delle regioni e province autonome, di programmi d'azione sulla base dei criteri stabiliti dai Ministri competenti; - la predisposizione da parte delle regioni e province autonome, di codici di buona pratica agricola tali da consentire lo spandimento delle deiezioni zootecniche e la fertilizzazione senza la necessità di preventive autorizzazioni o comunicazioni; - la predisposizione di programmi di formazione e di informazione per gli agricoltori; - il coordinamento delle azioni di risanamento svolte ai sensi della direttiva con quelle da adottare in conformità con la direttiva 91/271/CEE. <p>In attuazione dell'art. 4 della Direttiva 91/676/CEE, recepito con la legge n. 146 del 22 febbraio 1994, il Decreto 19 aprile 1999 del Ministero delle politiche agricole e forestali approva il codice di buona pratica agricola recante criteri ed indicazioni di validità nazionale, eventualmente integrabile da parte delle regioni e province autonome in relazione a esigenze locali, fermi restando i criteri e le indicazioni ivi fissati.</p> <p>Il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali contiene i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Oltre all'indicazione di tali criteri, il decreto reca indicazione per il trattamento e lo stoccaggio dei reflui, le norme per la loro utilizzazione agronomica in zone vulnerabili ed i criteri per la disciplina delle comunicazioni e del trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue. Il decreto pone inoltre il limite di 340 kg di N/ha/anno per tutti i terreni agricoli non ricompresi in zone vulnerabili da nitrati.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 92/43/CEE sugli habitat			
<p>La direttiva Habitat mira a contribuire alla conservazione della biodiversità negli Stati membri definendo un quadro comune per la conservazione delle piante e degli animali selvatici e degli habitat di interesse comunitario. La direttiva stabilisce una rete ecologica europea denominata "Natura 2000". Tale rete è costituita da "zone speciali di conservazione" designate dagli Stati membri in conformità delle disposizioni della direttiva e da zone di protezione speciale istituite dalla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Gli allegati I (tipi di habitat naturali di interesse comunitario) e II (specie animali e vegetali di interesse comunitario) della direttiva forniscono indicazioni circa i tipi di habitat e di specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di essi sono definiti come tipi di habitat o di specie "prioritari" (che rischiano di scomparire). L'allegato IV elenca le specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa.</p> <p>La designazione delle zone speciali di conservazione avviene in tre tappe. Secondo i criteri stabiliti dagli allegati, ogni Stato membro redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e specie animali e vegetali selvatiche. In base a tali elenchi nazionali e d'accordo con gli Stati membri, la Commissione adotta un elenco di siti d'importanza comunitaria per ognuna delle sette regioni biogeografiche dell'UE (alpina, atlantica, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea e pannonica) e successivamente lo Stato membro interessato designa il sito in questione come zona speciale di conservazione. Nelle zone speciali di conservazione, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire la conservazione degli habitat e per evitarne il degrado. La direttiva prevede la possibilità che la Comunità cofinanzi le misure di conservazione.</p> <p>Spetta inoltre agli Stati membri: favorire la gestione degli elementi del paesaggio ritenuti essenziali per la migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico delle specie selvatiche; applicare sistemi di protezione rigorosi per talune specie animali e vegetali minacciate (allegato IV) e studiare l'opportunità di reintrodurre tali specie sui rispettivi territori; proibire l'impiego di metodi non selettivi di prelievo, di cattura e uccisione per talune specie vegetali ed animali (allegato V).</p>	<p><u>Stato</u> D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357</p> <p>D.M. 3 aprile 2000 corretto con Comunicato pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2000, n. 130 e modificato dal D.M. 25 marzo 2005 e dal D.M. 25 marzo 2005 - a sua volta modificato dal D.M. 5 luglio 2007</p> <p>D.M. 25 marzo 2004 e D.M. 26 marzo 2008, che ha abrogato il citato D.M. 25 marzo 2004</p> <p>D.M. 25 marzo 2005, D.M. 5 luglio 2007 e D.M. 26 marzo 2008</p> <p>D.M. 3 luglio 2008, che ha abrogato il suddetto D.M. 5 luglio 2007</p> <p>D.M. 30 marzo 2009</p> <p>D.M. 19 giugno 2009</p> <p>D.M. 17 ottobre 2007.</p> <p><u>Autorità di bacino del fiume Po</u> "Monitoraggio dell'ittiofauna e redazione della carta ittica del fiume Po"</p>	<p><u>Stato</u> D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" Come prescritto dal D.P.R. 357/1997 all'art. 5, va attivata la Valutazione di incidenza nei casi in cui un piano o un progetto di opera o intervento possa avere incidenza significativa su un sito segnalato in sede Comunitaria come siti di importanza comunitaria (SIC) o zone di protezione speciale (ZPS).</p> <p>Con D.M. 3 aprile 2000 (Gazz. Uff. 22 aprile 2000, n. 95, S.O.), corretto con Comunicato pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2000, n. 130 e modificato dal D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 8 luglio 2005, n. 157) e dal D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 21 luglio 2005, n. 168) - a sua volta modificato dal D.M. 5 luglio 2007 (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170, S.O.) - è stato approvato l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 25 marzo 2004 (Gazz. Uff. 19 luglio 2004, n. 167) e con D.M. 26 marzo 2008 (Gazz. Uff. 3 maggio 2008, n. 103), che ha abrogato il citato D.M. 25 marzo 2004, è stato approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 7 luglio 2005, n. 156), con D.M. 5 luglio 2007 (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170, S.O.) e con D.M. 26 marzo 2008 (Gazz. Uff. 5 maggio 2008, n. 104), che ha abrogato il citato D.M. 25 marzo 2005, è stato approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 3 luglio 2008 (Gazz. Uff. 7 agosto 2008, n. 184), che ha abrogato il suddetto D.M. 5 luglio 2007, è stato approvato il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.</p> <p>D.M. 30 marzo "2009 Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea"; D.M. 30 marzo 2009 "Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale"; D.M. 30 marzo 2009 "Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina"</p> <p>D.M. 19 giugno 2009 "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE</p> <p>D.M. 17 ottobre 2007. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)."</p> <p><u>Autorità di bacino del fiume Po</u> L'Autorità di bacino del fiume Po con il Progetto "Monitoraggio dell'ittiofauna e redazione della carta ittica del fiume Po" ha previsto la realizzazione delle attività necessarie ad aumentare le conoscenze sulla fauna ittica del fiume Po, dalle sorgenti alla foce, al fine di redigere la Carta ittica e definire un programma di azioni ritenute necessarie per la gestione e la tutela delle comunità ittiche. Attraverso la realizzazione di una campagna di monitoraggio ad hoc e la raccolta di tutti i dati esistenti e disponibili, si è ricostruito un quadro conoscitivo di riferimento dell'ittiofauna del fiume Po, allo scopo di individuare le misure/azioni di tutela e/o di ripristino delle condizioni ambientali che possano favorire l'insediarsi di comunità di qualità più elevata rispetto allo stato attuale, nel rispetto anche dei contenuti della DQA. Le attività del Progetto sono state le seguenti: acquisizione ed elaborazione dei dati esistenti sull'ittiofauna del fiume Po, allo scopo di ricostruire un quadro conoscitivo di riferimento; realizzazione di una campagna di monitoraggio dell'ittiofauna e del macrobenthos; redazione della Carta ittica del fiume Po, attraverso l'elaborazione dei risultati della campagna di monitoraggio effettuata e delle conoscenze preesistenti; determinazione della qualità delle comunità ittiche e dei macroinvertebrati bentonici, attraverso l'applicazione di indici pertinenti e significativi per definire lo stato ecologico del fiume Po, coerentemente con i contenuti della direttiva 2000/60 CE; individuazione delle azioni di riqualificazione ambientale, necessarie per migliorare lo stato dell'ittiofauna del fiume Po; definizione del Piano generale di monitoraggio della fauna ittica, con indicazione della localizzazione delle stazioni di monitoraggio e delle metodiche di campionamento da adottare nei diversi tratti in cui può essere suddivisa l'asta fluviale del fiume Po.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento che sostituisce la Direttiva 96/61/CE			
<p>La direttiva 2008/1/CE (conosciuta anche come "direttiva IPPC") impone il rilascio di un'autorizzazione per tutte le attività industriali e agricole che presentano un notevole potenziale inquinante. L'autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettate alcune condizioni ambientali, per far sì che le imprese stesse si facciano carico della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento che possono causare.</p> <p>La prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento riguardano le attività industriali e agricole ad alto potenziale inquinante, nuove o esistenti, definite nell'allegato I della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali).</p> <p>Per ottenere l'autorizzazione un impianto industriale o agricolo deve rispettare alcuni obblighi fondamentali, riguardanti in particolare i seguenti elementi: utilizzo di tutte le misure utili per combattere l'inquinamento, ed in particolare il ricorso alle migliori tecniche disponibili, prevenzione di qualsiasi fenomeno grave di inquinamento; prevenzione, riciclaggio o eliminazione dei rifiuti con le tecniche meno inquinanti; utilizzo efficace dell'energia; prevenzione degli incidenti e limitazione delle eventuali conseguenze; bonifica dei siti al termine delle attività.</p> <p>Le domande per il rilascio di un'autorizzazione devono essere presentate all'autorità competente dello Stato membro interessato, che deciderà se autorizzare o meno l'attività in questione.</p> <p>La decisione di rilasciare o meno l'autorizzazione ad un progetto, le motivazioni e le eventuali misure per ridurre l'impatto negativo del progetto sono comunicate al pubblico.</p>	<p><u>Stato</u> D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, come modificato dal D.Lgs. 152/2006</p> <p>D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) e successive modifiche e integrazioni</p> <p>D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372 (abrogato dal D.Lgs. 59/2005, , fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2)</p>	<p><u>Stato</u> Il D.Lgs. 18-2-2005 n. 59, costituisce "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE.</p> <p>Il decreto stabilisce misure intese ad evitare oppure, ove ciò non sia possibile, a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, da parte di diverse attività: attività energetiche; produzione e trasformazione di metalli; industria dei prodotti minerali; gestione dei rifiuti; altre attività (cartiere, allevamenti, macelli, industrie alimentari, concerie, ecc.).</p> <p>In estrema sintesi, il D.Lgs 59/2005 prevede che ai fini della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, determinati impianti, indicati nell'Allegato 1 al decreto, vengano sottoposti ad un'unica autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale" individua, nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, come parzialmente modificato da questo decreto legislativo.</p> <p>D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372, in attuazione della direttiva 96/61/CE, disciplina la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività industriali, come individuate dal relativo allegato 1; esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Il decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi.</p> <p>Il provvedimento è stato abrogato dal D.Lgs. 59/2005, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto medesimo.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)			
<p>Tale direttiva sarà abrogata dalla direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013.</p> <p>Lo scopo della direttiva 80/68/CEE è quello di impedire lo scarico di certe sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili nelle acque sotterranee. Vi sono due elenchi di sostanze pericolose, redatto per la protezione delle acque sotterranee:</p> <p>- lo scarico diretto di sostanze dell'elenco I è vietato. Questo elenco comprende organoalogeni, composti organostannici e organofosforici, mercurio e cadmio e loro composti, e cianuri e idrocarburi;</p> <p>- lo scarico di sostanze dell'elenco II devono essere limitati. Questo elenco comprende alcuni metalli come il rame, zinco, piombo, arsenico e altre sostanze come fluoruri, tossici o persistenti composti organici di silicio, e biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.</p> <p>Tutti gli scarichi indiretti di sostanze contenuti nell'elenco I e di tutti gli scarichi diretti o indiretti di sostanze contenuti nell'elenco II sono soggette ad autorizzazione preventiva.</p> <p>Il monitoraggio del rispetto di tali condizioni e degli effetti degli scarichi sulle acque sotterranee è di competenza delle autorità competenti degli Stati membri.</p> <p>Essa stabilisce inoltre norme speciali per la ricarica artificiale delle acque sotterranee destinate al pubblico delle risorse idriche.</p> <p>Le autorità competenti degli Stati membri devono tenere un inventario delle autorizzazioni degli scarichi di sostanze dell'elenco I, degli scarichi diretti di sostanze dell'elenco II, delle ricariche artificiali ai fini della gestione delle acque sotterranee.</p>	<p><u>Stato</u> Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132</p> <p>D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) e successive modifiche e integrazioni</p>	<p><u>Stato</u> Il decreto costituisce attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.</p> <p>Scopo della norma è quello di prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto alle sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze individuati nel relativo allegato e di ridurre o eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dell'inquinamento già esistenti.</p> <p>Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale" contiene le norme di recepimento della direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'art. 103 vieta lo scarico al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo individuando, in tale contesto, poche specifiche eccezioni; prevede inoltre che tutti gli scarichi al suolo esistenti debbano essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo. - L'art. 104 vieta lo scarico nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, ad eccezione dello scarico di acque risultante dall'estrazione di idrocarburi ovvero di acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti; gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee già esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. <p>L'art. 108 disciplina gli scarichi di sostanze pericolose richiamando in particolare il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 59/2005 (valori limite di emissione) e prescrivendo l'obbligo, da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, di redigere un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento			
<p>La direttiva ha l'obiettivo di prevenire e combattere l'inquinamento delle acque sotterranee. Le sue disposizioni comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - criteri per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee; - criteri per individuare tendenze significative e durature all'aumento dei livelli di inquinamento nelle acque sotterranee e per definire i punti di partenza per l'inversione di tali tendenze; - azioni per prevenire e limitare gli scarichi indiretti (dopo percolazione attraverso il suolo o il sottosuolo) di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee. <p>Il programma di misure elaborate per ciascun distretto idrografico ai sensi della direttiva quadro sulle acque deve includere la prevenzione di scarichi indiretti di tutti gli inquinanti, in particolare di quelle sostanze pericolose di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato VIII della direttiva quadro sulle acque (elenco I della direttiva 80 / 68/EEC), come pure le sostanze di cui i punti da 7 a 9 dell'allegato (Elenco II della direttiva 80/68/CEE), se ritenuti pericolose.</p> <p>La Direttiva 2006/118/CE all'art. 7 prevede che <i>"nel periodo intercorrente tra il 16 gennaio 2009 e il 22 dicembre 2013 qualsiasi nuova procedura di autorizzazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 80/68/CEE tenga conto dei requisiti stabiliti agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2006/118/CE"</i>.</p>	<p><u>Stato</u></p> <p>D.Lgs. n. 30 del 16/03/2009 Attuazione della direttiva 2006/118/CE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.</p>	<p><u>Stato</u></p> <p>Il D.Lgs. che recepisce la direttiva 2006/118/CE in materia di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2009.</p> <p>Con tale provvedimento vengono definiti i criteri per l'identificazione dei corpi idrici interessati, gli standard di qualità ed i valori soglia per la valutazione del buono stato chimico delle acque, i criteri per individuare e contrastare alti valori di inquinamento, le modalità di monitoraggio.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione			
<p>La direttiva 2007/60/CE ha l'obiettivo di stabilire un quadro comune per la valutazione e la riduzione del rischio di alluvioni.</p> <p>La direttiva pone agli Stati membri l'obbligo di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse.</p> <p>La Direttiva indica la necessità di privilegiare un approccio di pianificazione a lungo termine che viene scandito in tre tappe successive che possono essere ricondotte a tre diversi livelli di approfondimento.</p> <p>L'obiettivo è quello di integrare fin da subito tutti i dati conoscitivi sulla pericolosità, la vulnerabilità ed il rischio rimandando alle fasi successive tutti gli approfondimenti conoscitivi necessari per fornire un quadro di maggior dettaglio sulle condizioni di rischio.</p> <p>Fase I - Gli stati membri procedono entro il 2011 ad una valutazione preliminare del rischio di alluvioni in ciascun distretto idrografico</p> <p>Fase II - Per quelle zone del distretto idrografico per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o si possa ritenere probabile che questo si generi entro il 2013 si devono predisporre mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni.</p> <p>Fase III - Entro il 2015 per queste zone devono essere predisposti i piani di gestione del rischio di alluvioni che devono prevedere misure volte a ridurre la probabilità di accadimento delle alluvioni e ad attenuarne le possibili conseguenze. I piani di gestione del rischio alluvioni dovranno coprire tutte le fasi del ciclo di gestione delle alluvioni, ma si dovranno concentrare principalmente sulle misure di prevenzione, protezione e preparazione (previsione /informazione).</p>	<p><u>Stato</u></p> <p>La Direttiva 2007/60/CE è in attesa di recepimento.</p> <p>Legge 3 agosto 1998, n. 267</p> <p>D.P.C.M 29 settembre 1998</p> <p>Decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279</p> <p>Legge 11 dicembre 2000 n. 365</p> <p>Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004</p> <p>Direttiva P.C.M. 27 ottobre 2008</p> <p>D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</p> <p>legge 183/1989 (abrogata)</p> <p><u>Autorità di bacino del fiume Po</u></p> <p>Piano Stralcio per l'Assetto Idrologico (PAI) Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il Delta del fiume Po (PAI Delta)" e "Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po" dell'Autorità di bacino del fiume Po</p>	<p><u>Stato</u></p> <p>Legge 3 agosto 1998, n. 267 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", che redatta a seguito dei noti fatti alluvionali di Sarno, impegna le Autorità di bacino a redigere piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, "che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico";</p> <p>D.P.C.M 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180.", che approva l'atto di indirizzo e coordinamento concernente l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 1998, n. 267;</p> <p>Decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, che, in attesa del compimento della perimetrazione prevista dal decreto-legge n. 180 del 1998, individua le aree a maggior rischio nelle quali si applicano immediatamente le misure di salvaguardia ambientale. Sono interessate le aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato determinato da fenomeni di inondazione, nonché dei comuni o delle località indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al decreto-legge 279/2000. Sono soggette alle misure di salvaguardia anche le aree ad alta probabilità di inondazione identificate con delibera dei comitati istituzionali delle autorità di bacino nazionali e interregionali, o dalle regioni, per i restanti bacini idrografici. Il decreto-legge 12 ottobre 2000, 279 è stato convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;</p> <p>Legge 11 dicembre 2000 n. 365 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000". La norma introduce alcune rilevanti novità rispetto all'iter procedurale di adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, in precedenza previsto dalla legislazione a suo tempo emanata dopo la disastrosa alluvione di Sarno del 1998 (D.L. n.180/98, convertito nella Legge n.267 del 3 agosto 1998). In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, allo scopo di individuare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, nonché la ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti. Tale attività viene eseguita dalle Regioni d'intesa con le Province, con il coordinamento dell'Autorità di Bacino. ▪ la verifica dei progetti di piani stralcio adottati con le situazioni a rischio individuate con l'attività di sorveglianza e ricognizione di cui al punto precedente; ▪ la predisposizione e trasmissione ai Sindaci interessati di un documento di sintesi che descriva la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale. ▪ la convocazione, da parte delle Regioni, delle conferenze programmatiche, articolate per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle Regioni stesse, alle quali partecipano, oltre alle Regione ed alle Autorità di Bacino, i Sindaci e le Province, con il compito di esprimere un parere sui progetti di piano, con particolare riferimento all'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. ▪ l'adozione del piano da parte del Comitato Istituzionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, dei pareri delle Regioni, nonché delle risultanze delle conferenze programmatiche. <p>Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ai fini di Protezione Civile" che si pone l'obiettivo di organizzare il sistema di allerta nazionale distribuito definendo i soggetti istituzionali e gli organi territoriali coinvolti nell'attività di previsione e prevenzione del rischio, gli strumenti e le modalità con cui le informazioni relative all'insorgenza ed evoluzione del rischio idrogeologico e idraulico, devono essere raccolte, analizzate e rese disponibili alle autorità. Suddivide la gestione del rischio in una fase previsionale e in una di fronteggiamento vero e proprio dell'emergenza;</p> <p>Direttiva P.C.M. 27 ottobre 2008 "Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici", che richiama l'importanza della sinergia tra il patrimonio di informazioni costituito dai PAI e l'azione di protezione civile, resa strategica da una costante attività di monitoraggio ed aggiornamento del quadro conoscitivo relativo agli elementi che possono influire sul rischio idraulico;</p> <p>D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che nel più generale sforzo di riorganizzazione della normativa in materia ambientale, fonde in un'unica norma l'antecedente legislazione in materia di difesa del suolo, ivi comprese le precitate norme per la prevenzione del rischio idrogeologico. Gli artt. 67 e 68, in particolare, costituiscono per certi aspetti dispositivi anticipatori della direttiva 2007/60/CE. L'art. 67, comma 1, prevede infatti che, "nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano (...) piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) che contengano, in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime". Il comma 2 stabilisce inoltre che "le Autorità di bacino (...) approvano altresì piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico". Questi piani "contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale".</p> <p>La legge 183/1989, che, seppure abrogata dal D.Lgs. 152/2006, rappresenta la norma che ha dato avvio alla pianificazione di bacino in Italia.</p> <p><u>Autorità di bacino del fiume Po</u></p> <p>Piano Stralcio per l'Assetto Idrologico (PAI) dell'Autorità di bacino del fiume Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e divenuto esecutivo dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l'8 agosto 2001.</p> <p>"Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po" adottato in tre Stralci successivi sull'intera asta principale del fiume Po da confluenza Stura di Lanzo all'incile del Po di Goro (Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 20/2006, n. 1/2008 e n. 3/2008) Il Programma generale di gestione dei sedimenti si propone di effettuare l'analisi e la sintesi dell'assetto del corso d'acqua per evidenziare le criticità con particolare riferimento al trasporto solido; la definizione di obiettivi e gli interventi strutturali.</p> <p>Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il Delta del fiume Po (PAI Delta)", approvato con DPCM 13/11/2008.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2006/11/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 76/464/CEE - inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)			
<p>La direttiva 2006/11/CE codifica e sostituisce la direttiva 76/464/CEE e successive modifiche. Questo porta alla codificazione, il chiarimento e la razionalizzazione della legislazione.</p> <p>Tale direttiva sarà abrogata dalla direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013.</p> <p>Essa si applica alle acque interne superficiali, nelle acque territoriali e acque interne del litorale.</p> <p>La direttiva stabilisce le norme per la protezione e la prevenzione dall'inquinamento provocato dagli scarichi di talune sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico. Sono previsti due elenchi di tali sostanze.</p> <p>L'inquinamento provocato dallo scarico di sostanze dell'elenco I, deve essere eliminato; l'inquinamento a partire dai prodotti di cui all'elenco II deve essere ridotto.</p> <p>La direttiva fissa gli obiettivi di qualità e valori limite di emissione per le sostanze dell'elenco I sulla base delle migliori tecniche disponibili. Questi valori limite sono obbligatori a meno che gli Stati membri dimostrino che gli obiettivi di qualità sono rispettati e costantemente mantenuti.</p> <p>Tutti gli scarichi di sostanze dell'elenco I devono richiedere l'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. L'autorizzazione è concessa per un periodo limitato e stabilisce le norme di emissione che possono essere più rigorose di quelle soglie fissate dalla normativa comunitaria, in funzione della tossicità o della persistenza della sostanza.</p> <p>Per le sostanze nell'elenco II, gli Stati membri adottano e attuano programmi atti a preservare e migliorare la qualità delle acque. Anche per gli scarichi delle sostanze dell'elenco II sono soggetti alla preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, che stabilisce le norme di emissione.</p> <p>Gli Stati membri devono redigere un inventario degli scarichi effettuati nelle acque e possono adottare misure supplementari a quelle previste nella direttiva.</p> <p>La direttiva stabilisce una procedura per la revisione e l'aggiunta agli elenchi o il trasferimento di determinate sostanze dall'elenco II all'elenco I.</p>	<p>Stato</p> <p>D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) e successive modifiche e integrazioni</p> <p>D.M. 6 novembre 2003, n. 367 è abrogato</p>	<p>Stato</p> <p>Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale" contiene le norme di recepimento della direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico. La tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte III definisce gli standard di qualità per l'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose (art. 78). Il Capo III disciplina nello specifico le procedure di autorizzazione preventiva degli scarichi, in particolare l'art. 108 disciplina le modalità di autorizzazione degli scarichi di sostanze pericolose.</p> <p>D.M. 6 novembre 2003, n. 367 "Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152" (abrogato ex art. 78)</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 98/8/CE sui biocidi			
<p>La direttiva 98/8/CE concerne: l'autorizzazione e l'immissione sul mercato dei biocidi negli Stati membri; il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all'interno della Comunità; la compilazione, a livello comunitario, di un elenco di principi attivi che possono essere impiegati nei biocidi.</p> <p>Gli Stati membri provvedono all'autorizzazione, classificazione, etichettatura, imballaggio ed uso corretto dei biocidi conformemente alla direttiva. L'uso corretto comprende le misure che permettono di limitare al minimo l'utilizzo di biocidi nonché l'obbligo di garantire condizioni di utilizzo sul posto di lavoro conformi alle direttive relative alla protezione dei lavoratori. Gli Stati membri designano uno o più organismi responsabili dell'ottemperanza alla direttiva, del rilascio delle autorizzazioni e della centralizzazione delle informazioni relative ai biocidi, onde essere in grado di far fronte a qualsiasi richiesta di carattere sanitario.</p> <p>Il sistema di autorizzazioni si basa sul principio del riconoscimento reciproco; secondo tale principio, un biocida già autorizzato o registrato in uno Stato membro è autorizzato in un altro Stato membro entro 120 giorni o è registrato entro 60 giorni dal momento in cui l'altro Stato membro riceve la domanda.</p> <p>L'autorizzazione alla commercializzazione del prodotto è obbligatoria, salvo alcune deroghe per i biocidi a basso rischio. Gli Stati membri autorizzano un biocida soltanto se: i suoi principi attivi sono elencati negli allegati della presente direttiva e i requisiti stabiliti dalla direttiva sono soddisfatti; è accertato che: il biocida è sufficientemente efficace, non ha effetti inaccettabili sull'organismo bersaglio, non ha effetti inaccettabili sulla salute umana o degli animali o sulle acque di superficie o sotterranee, non ha effetti inaccettabili sull'ambiente; la natura e la quantità dei principi attivi possono essere determinate in base ai requisiti di cui agli allegati della direttiva; le sue proprietà fisiche e chimiche sono state giudicate accettabili per garantire un uso, un magazzino ed un trasporto adeguati del prodotto.</p> <p>Per un biocida classificato come tossico, cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione non è rilasciata l'autorizzazione per l'immissione sul mercato per il pubblico.</p> <p>Le autorizzazioni possono essere riesaminate in qualsiasi momento nel periodo per il quale esse sono state rilasciate.</p>	<p><u>Stato</u> D.Lgs. 25-2-2000 n. 174</p>	<p><u>Stato</u> D.Lgs. 25-2-2000 n. 174 "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi"</p> <p>La norma dispone che, in via generale, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione sul territorio italiano di un biocida sia sottoposta all'autorizzazione del Ministero della Sanità.</p> <p>L'immissione sul mercato e l'utilizzazione di un biocida a basso rischio è invece consentita previa registrazione da parte del Ministero della Sanità.</p> <p>Un successivo aggiornamento degli allegati è avvenuto con decreto del ministero della Salute di data 31 marzo 2008</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2006/113/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CE - qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)			
<p>La direttiva 2006/113/CE sostituisce e codifica la direttiva 79/923/CEE.</p> <p>Tale direttiva sarà abrogata dalla direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013.</p> <p>La direttiva 2006/113/CE è una modifica formale che ha lo scopo di riunire la direttiva originaria, e le successive modifiche in un unico atto legislativo senza alterarne le disposizioni fondamentali. La direttiva 2006/113/CE riguarda la qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, cioè le acque idonee per lo sviluppo dei molluschi (molluschi bivalvi e gasteropodi). Essa si applica alle acque costiere e acque salmastre, che hanno bisogno di protezione o miglioramento per consentire di sviluppare molluschi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura destinati al consumo umano. Spetta agli Stati membri designare queste acque. La designazione può essere aggiornata (designazione di nuove acque) o modificate (modifica della denominazione), a condizione che questa non aumenti l'inquinamento delle acque costiere o salmastre.</p> <p>La direttiva stabilisce parametri applicabili alle acque destinate alla molluschicoltura, valori obbligatori, i metodi di analisi e la frequenza minima per il prelievo di campioni e le misure. Questi parametri sono fissati per il pH, temperatura, salinità e la presenza o la concentrazione di alcune sostanze (ossigeno disciolto, idrocarburi, metalli, sostanze organiche, ecc.)</p> <p>Le autorità competenti di ciascuno Stato membro deve prelevare dei campioni di acque per verificare la loro conformità con i criteri fissati dalla direttiva. Le seguenti proporzioni dei campioni devono essere conformi ai valori stabiliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 100% dei campioni per i parametri "sostanze organiche" e "metalli"; - il 95% dei campioni per i parametri 'salinità' e 'ossigeno disciolto'; - il 75% dei campioni per gli altri parametri. 	<p><u>Stato</u> D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 – artt.87 e 88</p> <p>D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 131 (abrogato dall'art. 63 del D.Lgs. 152/1999 e dall'art. 175 del D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 530</p>	<p><u>Stato</u> Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale" contiene le norme di recepimento della direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, in particolare gli articoli 87 e 88. L'articolo 87 ai commi 1 e 2 prevede che: "1) Le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, designano, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo. 2) Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla revisione delle designazioni già effettuate, in funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione."</p> <p>L'art. 88 individua i requisiti di qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi. Il comma 2, in particolare prevede che, se da un campionamento risulta che uno o più valori dei parametri non sono rispettati, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento e le regioni adottano misure appropriate.</p> <p>Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 131 è stato abrogato dall'art. 63 del D.Lgs. 152/1999 e dall'art. 175 del D.Lgs. 152/2006</p> <p>Il decreto costituiva una prima attuazione della direttiva 79/923/CEE ed ha lo scopo di stabilire i requisiti di qualità delle acque costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi designate come richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura destinati al consumo umano.</p> <p>Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 530, in attuazione della direttiva 91/492/CEE fissa le norme sanitarie per la produzione e la immissione sul mercato dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica			
<p>La direttiva 2001/42/CE introduce un regime di preventiva valutazione ambientale in fase di pianificazione e programmazione. Essa ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.</p> <p>La valutazione ambientale strategica è obbligatoria per i piani e i programmi che sono elaborati che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/ 337/CEE, o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE.</p> <p>Gli Stati membri determinano se gli altri piani o i programmi possano avere effetti significativi sull'ambiente ed in tal senso, tengono conto dei criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva.</p> <p>Prima dell'adozione di un piano o un programma, l'autorità competente sarà tenuta ad effettuare una valutazione ambientale strategica e, dopo aver consultato le autorità competenti in materia ambientale, di preparare un rapporto ambientale che definisce tra l'altro: il contenuto del piano o del programma e dei suoi obiettivi principali; le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o del programma; eventuali problemi ambientali che sono pertinenti al piano o al programma; a livello nazionale, comunitario o internazionale, gli obiettivi di protezione ambientale che sono pertinenti al piano o programma in questione; i probabili effetti ambientali del piano o del programma; le misure previste per evitare, ridurre e compensare eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente; le misure di controllo previste.</p> <p>La relazione deve comprendere anche una sintesi non tecnica delle informazioni. Il progetto di piano o di programma ed il rapporto ambientale devono essere messi a disposizione delle autorità ambientali e del pubblico per poter esprimere osservazioni.</p>	<p><u>Stato</u> D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte seconda) e successive modifiche e integrazioni</p>	<p><u>Stato</u> Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte seconda) "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, costituisce attualmente il recepimento ed attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva quadro sui rifiuti (2006/12/CE) -codifica e sostituisce la direttiva 75/442/CEE successive modifiche			
<p>La direttiva 2006/12/CE codifica e sostituisce la direttiva 75/442/CEE e le sue successive modifiche (in particolare la Direttiva 91/156/CEE). La codificazione ha lo scopo di chiarire e razionalizzare la legislazione in materia di rifiuti senza modificare il contenuto delle norme da applicare.</p> <p>La direttiva ha l'obiettivo di tutelare l'ambiente dagli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti. In particolare, essa mira ad incentivare il recupero e l'utilizzo dei rifiuti al fine della conservazione delle risorse naturali.</p> <p>Le misure previste si applicano a qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali degli Stati membri. Gli Stati membri devono vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti e promuoverne la prevenzione, il riciclaggio e la trasformazione a fini di riutilizzo.</p> <p>Gli Stati membri devono garantire che ogni detentore di rifiuti li consegna ad un raccoglitore privato o pubblico o ad un'impresa di smaltimento oppure provveda egli stesso allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della direttiva.</p> <p>Le imprese o gli stabilimenti che provvedono al trattamento, allo stoccaggio o al deposito di rifiuti per conto di terzi devono ottenere dall'autorità competente un'autorizzazione in cui siano indicati in particolare i tipi e i quantitativi di rifiuti da trattare, i requisiti tecnici generali e le misure precauzionali da adottare. Periodicamente le autorità competenti possono effettuare controlli sul rispetto delle condizioni di autorizzazione. Le imprese che provvedono al trasporto, alla raccolta, allo stoccaggio, al deposito o al trattamento dei rifiuti, propri o altrui, sono soggette allo stesso tipo di sorveglianza. I centri di recupero e le imprese che provvedono esse stesse allo smaltimento dei propri rifiuti devono ottenere anch'essi un'autorizzazione.</p> <p>Conformemente al principio "chi inquina paga", il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad un'impresa, dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto generatore di rifiuti.</p> <p>Le autorità competenti designate dagli Stati membri per l'attuazione delle misure previste elaborano uno o più piani di gestione dei rifiuti che contemplino fra l'altro il tipo, la quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, i requisiti tecnici generali, tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare nonché i luoghi e gli impianti adatti per lo smaltimento.</p> <p>Lo scorso 22 novembre 2008 è stata pubblicata sulla G.U.C.E. (Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea) la nuova direttiva sui rifiuti (2008/98/CE), che sostituirà le direttive 2006/12/CE (rifiuti), 91/689/CEE (ai rifiuti pericolosi) e 75/439/CEE (eliminazione degli oli usati).</p> <p>Gli Stati membri avranno a disposizione due anni per adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2008/98/CE.</p>	<p><u>Stato</u> D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte quarta) e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36</p> <p>Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117</p> <p><u>Autorità di bacino del fiume Po</u> Piano Stralcio per l'Assetto Idrologico (PAI) artt. 29, 30 e 38 bis</p> <p>Direttiva "Riduzione del Rischio Idraulico degli Impianti di Trattamento delle Acque Reflue e delle Operazioni di Smaltimento e Recupero dei Rifiuti Ubicati nelle Fasce Fluviali A e B e nelle Aree in Dissesto Idrogeologico EE, ED e EB"</p>	<p><u>Stato</u> La direttiva 91/156/CEE che ha modificato la direttiva 75/442/CEE è stata recepita nella normativa italiana con il D.Lgs. 5-2-1997 n.22 a sua volta abrogato e sostituito dal D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte quarta) e successive modifiche e integrazioni. Il decreto riporta nella parte IV norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Titolo I, avente per oggetto la gestione dei rifiuti, individua disposizioni di carattere generale (capo I), competenze (capo II), detta prescrizioni sul servizio di gestione integrata dei rifiuti (capo III), disciplina il regime delle autorizzazioni e delle prescrizioni (capo IV), regolamenta le procedure semplificate (capo V); - il Titolo II disciplina la gestione degli imballaggi; - il Titolo III disciplina la gestione di particolari categorie di rifiuti; - il Titolo IV reca disposizioni sulla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani; - il Titolo V riguarda norme sulla bonifica dei siti contaminati; - il Titolo VI è dedicato al sistema sanzionatorio ed alle disposizioni transitorie e finali. <p>Il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure ed orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, nonché sull'ambiente globale.</p> <p>L'art. 8, in particolare, prevede la domanda di costruzione ed esercizio di una discarica debba essere corredata, tra l'altro, di un piano di sorveglianza e di controllo, nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi di incidenti, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno.</p> <p>Attuazione della direttiva 2006/21/ CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/ CE</p> <p><u>Autorità di bacino del fiume Po</u> Gli artt. 29 e 30 delle Norme di Attuazione del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI) vietano nelle aree incluse nelle Fasce Fluviali A e B la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e l'ampliamento di quelli esistenti. Tali disposizioni vietano inoltre il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, per le quali è consentita la sola prosecuzione delle attività in corso ed autorizzate alla data di entrata in vigore del Piano (approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001) limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Per i soli impianti a tecnologia complessa e per le discariche non completate è prevista la possibilità di procedere al rinnovo dell'autorizzazione fino al termine della vita tecnica dei primi e all'esaurimento della capacità residua per le seconde, subordinatamente alla realizzazione di uno studio di compatibilità, volto ad accertare le condizioni di pericolosità idraulica dei siti e la relativa vulnerabilità ambientale degli impianti, redatta secondo la Direttiva "Riduzione del Rischio Idraulico degli Impianti di Trattamento delle Acque Reflue e delle Operazioni di Smaltimento e Recupero dei Rifiuti Ubicati nelle Fasce Fluviali A e B e nelle Aree in Dissesto Idrogeologico EE, ED e EB", emanata dall'Autorità di bacino del Po ai sensi dell'art. 38bis delle NdA del PAI.</p>	<p>http://www.adbpo.it/on-line/ADBPO/Home/Pianificazione/Pianistralcioapprovati/PianostralciooperAssettoIdrogeologicoPAI/Pianovigente.html</p> <p>http://www.adbpo.it/on-line/ADBPO/Home/Pianificazione/Direttivetecniche/DirettivetecnicheperlassettoIdrogeologico.html</p>

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque			
<p>La direttiva 2008/105/CE istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE</p> <p>La direttiva modifica e abroga le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica l'allegato X della direttiva 2000/60/CE che è pertanto sostituito dal testo di cui all'allegato II della direttiva 2008/105/CE.</p>	<p><u>Stato</u> D.M. 14 aprile 2009, n. 56</p>	<p><u>Stato</u> Il D.M. 14 aprile 2009, n. 56 approva il regolamento recante "Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo".</p> <p>In tale contesto, al fine di raggiungere il buono stato chimico, le Regioni sono chiamate ad applicare per le sostanze dell'elenco di priorità, gli standard di qualità ambientale individuati dalla direttiva 2008/105/CE</p>	
Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino			
<p>La direttiva 2008/56/CE promuove l'integrazione delle esigenze ambientali in tutti gli ambiti politici pertinenti e ha l'intento di "costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell'Unione europea".</p> <p>Entro il 2020, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino, preservarne la qualità, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi delle zone danneggiate. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 15 luglio 2010 e la Commissione provvederà a riferire dei risultati raggiunti entro il 2014; la sua attuazione sarà inoltre supportata dagli strumenti finanziari comunitari esistenti.</p>	<p><u>Stato</u> In attesa di recepimento da parte dello Stato Italiano.</p>	<p><u>Stato</u></p>	

3. Sintesi delle misure di cui ai punti da 7.2 a 7.11 All. VII della Dir. 2000/60/CE

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico (punto 7.2 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
<p>Il riferimento nella Dir. 2000/60/CE per tali misure è costituito dall'art. 9: <i>" Articolo 9 Recupero dei costi relativi ai servizi idrici 1. Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga". Gli Stati membri provvedono entro il 2010: - a che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della presente direttiva, - a un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato III e tenendo conto del principio "chi inquina paga". Al riguardo, gli Stati membri possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. 2. Nei piani di gestione dei bacini idrografici, gli Stati membri riferiscono circa i passi previsti per attuare il paragrafo 1 che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali della presente direttiva, nonché circa il contributo dei vari settori di impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici. 3. Il presente articolo non osta al finanziamento di particolari misure di prevenzione o di risanamento volte al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. 4. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora decidano, secondo prassi consolidate, di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo periodo, e le pertinenti disposizioni del paragrafo 2 per una determinata attività di impiego delle acque, ove ciò non comprometta i fini ed il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva. Gli Stati membri riferiscono sui motivi della applicazione incompleta del paragrafo 1, secondo periodo, nei piani di gestione dei bacini idrografici."</i></p>	<p>Stato D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - art 119</p> <p>D.M. del Ministero dei Lavori pubblici 1 agosto 1996</p> <p>Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (abrogata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)</p>	<p>Stato D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 -art 119 (Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici). Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità le Autorità competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata secondo il principio "chi inquina paga". Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. In particolare: a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua; b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell'analisi economica.</p> <p>D.M. 1 agosto 1996, introduce il metodo normalizzato finalizzato a definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico integrato; punto fondante del metodo è il riconoscimento che la tariffa di riferimento è lo strumento per consentire la realizzazione di adeguati livelli di servizio, per sostenere conseguenti programmi di investimento nell'equilibrio di bilancio, per ottenere il contenimento dei costi al consumo, il miglioramento dell'efficienza della gestione e la tutela dell'interesse dell'utenza.</p> <p>Legge 5 gennaio 1994, n. 36, abrogata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che ne ha recepito in parte i contenuti aggiornandoli con riguardo ai principi generali stabiliti dalla Direttiva europea 2000/60/CE.</p> <p>L'art. 13 dettava i criteri per l'individuazione della tariffa del servizio idrico. Dispone in particolare che la tariffa, costituendo corrispettivo del servizio idrico, sia determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.</p> <p>L'art. 14 dettava invece disposizioni sulla tariffa del servizio di fognatura e depurazione.</p>	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate all'uso umano (punto 7.3 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
<p>Il riferimento nella Dir. 2000/60/CE per tali misure è costituito dall'art. 7:</p> <p><i>"Articolo 7</i> <i>Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile.</i></p> <p><i>1. All'interno di ciascun distretto idrografico gli Stati membri individuano:</i></p> <p><i>- tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m3 al giorno o servono più di 50 persone, e</i></p> <p><i>- i corpi idrici destinati a tale uso futuro.</i></p> <p><i>Gli Stati membri provvedono al monitoraggio, a norma dell'allegato V, dei corpi idrici che, in base all'allegato V, forniscono in media oltre 100 mc al giorno.</i></p> <p><i>2. Per ciascuno dei corpi idrici individuati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva per i corpi idrici superficiali, compresi gli standard di qualità fissati a livello comunitario a norma dell'articolo 16, provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa comunitaria, l'acqua risultante soddisfi i requisiti di cui alla direttiva 80/778/CEE, modificata dalla direttiva 98/83/CE.</i></p> <p><i>3. Gli Stati membri provvedono alla necessaria protezione dei corpi idrici individuati al fine di impedire il peggioramento della loro qualità per ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. Gli Stati membri possono definire zone di salvaguardia per tali corpi idrici. "</i></p>	<p><u>Stato</u> D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - art 94 e 163</p> <p>Accordo del 12 dicembre 2002 tra Governo e le Regioni e le Province autonome (Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano)</p> <p>D.M. Salute 6-4-2004 n. 174</p>	<p><u>Stato</u> D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - art 94 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) al comma 1 è previsto che <i>"su proposta delle Autorità d'ambito, le Regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione."</i></p> <p>D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - art 163 (Gestione delle aree di salvaguardia) al comma 1 è previsto che <i>"per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree."</i></p> <p>Accordo del 12 dicembre 2002 tra Governo e le Regioni e le Province autonome – (Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/1999) individua i criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia e l'estensione delle diverse zone sono stabiliti in funzione delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, idrologiche e idrochimiche delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa da acque superficiali.</p> <p>D.M. Salute 6-4-2004 n. 174 Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.</p>	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure utilizzate per i controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque (punto 7.4 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
<p>Il punto 7.4. dell'Allegato VII della Direttiva 2000/60 prevede una sintesi dei controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque, con rimando ai registri e specificazione dei casi in cui sono state concesse esenzioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera e).</p> <p>In particolare l'art. 11 , paragrafo 3 lettera e) prevede tra le "misure di base":</p> <p><i>"e) misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e dell'arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri delle estrazioni e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione e l'arginamento. Dette misure sono periodicamente riesaminate e, se del caso, aggiornate. Gli Stati membri possono esentare dalle misure di controllo le estrazioni e gli arginamenti che non hanno alcun impatto significativo sullo stato delle acque;</i></p>	<p><u>Stato</u> Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni</p> <p>D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275</p> <p>Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238</p> <p>Legge 17 agosto 1999, n. 290</p> <p>D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – artt. 95 e 96</p> <p>D.Lgs. 112/98</p>	<p><u>Stato</u> Il Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" costituisce il riferimento fondamentale per la disciplina delle utilizzazioni di acque pubbliche.</p> <p>In particolare l'art. 17 proibisce la derivazione o l'utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. Uniche eccezioni sono quelle previste dal comma 2 del medesimo articolo (raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici) e dall'art. 93 (usi domestici di acque sotterranee).</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 40 dispone che il disciplinare di concessione determina (...) le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'igiene pubblica; - l'art. 43 dispone che "il Ministro dei lavori pubblici possa imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dell'acqua disponibile" - l'art. 55 pone in capo al Ministro dei lavori pubblici la facoltà di dichiarare, qualora ricorrano particolari circostanze, la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica; - l'art. 56 pone in capo all'ingegnere capo del Genio civile la facoltà di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse; la licenza è accordata per non più di cinque volte e può essere revocata per motivi di pubblico interesse; - l'art. 105 dispone che, nelle zone soggette a tutela, l'ufficio del Genio civile eserciti la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche; inoltre, ai sensi del successivo art. 106, l'ufficio del Genio civile, anche nelle zone non soggette a tutela, può disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti e che siano adottate le misure per contrastare fenomeni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. <p>Il D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 reca misure per il "Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche".</p> <p>L'art. 10, comma 1, prevede che "Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, siano denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio.</p> <p>Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche". L'art. 1, in particolare, dispone che "appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi e cisterne"; per queste ultime la raccolta è libera e non è soggetta a licenza o concessione di derivazione.</p> <p>La legge prevede che tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, siano denunciati dai proprietari possessori o utilizzatori alla regione, alla provincia competente per territorio.</p> <p>L'art. 95 (Pianificazione del bilancio idrico), comma 5, impegna le Autorità concedenti ad effettuare il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico; le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative.</p> <p>Il comma 3 impegna le regioni e le province autonome, sulla base dei criteri adottati dalle Autorità di bacino e delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente, a definire gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati ed eventualmente restituiti, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente.</p> <p>L'art. 96 reca modifiche al regio decreto 1775/1933 ed in particolare l'obbligo di sottoporre le domande di concessione d'acqua al parere preventivo dell'Autorità di bacino "in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto".</p> <p>D.Lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" Lo Stato, a seguito del trasferimento di funzioni di cui al DLgs 112/98, in materia detta direttive. La dichiarazione di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo comporta che l'utilizzo delle stesse sia assoggettato al rilascio di apposita concessione.</p>	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure per il controllo delle fonti di inquinamento puntuale di cui all'art. 11 par. 3 lettera g) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
<p>Il riferimento nella Dir. 2000/60/CE per tali misure è costituito dall'art. 11 paragrafo 3 lettera g) che prevede tra le "misure di base":</p> <p><i>« g) per gli scarichi da origine puntuale che possono provocare inquinamento, l'obbligo di una disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, che stabiliscono controlli delle emissioni per gli inquinanti in questione, compresi i controlli a norma dell'articolo 10 e dell'articolo 16. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.»</i></p>	<p><u>Stato</u> D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte Terza – Sezione II) e successive modifiche e integrazioni</p>	<p><u>Stato</u> D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - parte Terza – Sezione II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Titolo III - Capo III - Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi (artt. da 100 a 108) - Titolo IV - Capo II - Autorizzazione agli scarichi (artt. da 124 a 127) 	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto - art. 11 par. 3 lettera i) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE – (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
<p>Il riferimento nella Dir. 2000/60/CE per tali misure è costituito dall'art. 11 paragrafo 3 lettera i) che prevede tra le "misure di base":</p> <p>« i) per qualsiasi altro impatto negativo considerevole sullo stato dei corpi idrici, di cui all'articolo 5 e all'allegato II, in particolare misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora un tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. Le misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.»</p>	<p><u>Stato</u></p> <p>D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni - parte Terza - "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"</p> <p>L. n° 183 del 18 maggio 1989 (ancora in vigore per quanto concerne le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previsti dalla legge stessa e gli atti delle Autorità di bacino, mentre è abrogata per le restanti parti)</p> <p><u>Autorità di bacino del fiume Po</u></p> <p>Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF)</p> <p>Piano Stralcio per l'Assetto Idrologico (PAI) dell'Autorità di bacino del fiume Po</p> <p>Direttiva tecnica del PAI per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua</p> <p>Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po</p> <p>"Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'Art. 36 delle norme del PAI" (in breve Direttiva rinaturazione), adottata con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n° 8/2006</p>	<p><u>Stato</u></p> <p>D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - parte Terza - "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e dalla L. n° 183 del 18 maggio 1989, che è ancora in vigore per quanto concerne le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previsti dalla legge stessa e gli atti delle Autorità di bacino, mentre è abrogata per le restanti parti.</p> <p><u>Autorità di bacino del fiume Po</u></p> <p>Piano Stralcio per l'Assetto Idrologico (PAI) dell'Autorità di bacino del fiume Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e divenuto esecutivo dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l'8 agosto 2001.</p> <p>"Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po" adottato in tre Stralci successivi sull'intera asta principale del fiume Po da confluenza Stura di Lanzo all'incile del Po di Goro (Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 20/2006, n. 1/2008 e n. 3/2008., redatto in conformità a quanto disposto dalla "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua", adottata dal Comitato Istituzionale della Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 9/2006.</p> <p>"Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'Art. 36 delle norme del PAI" (in breve Direttiva rinaturazione), adottata con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n° 8/2006</p>	<p>http://www.adbpo.it/on-line/ADBPO/Home/Pianificazione/Pianistralcioapprovati/PianostralcioiperlAssettoidrogeologicoPAI/Pianovigente.html</p> <p>http://www.adbpo.it/on-line/ADBPO/Home/Pianificazione/Direttivetecniche/Direttivetecnicheperlassettoidrogeologico.html</p>

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati scarichi diretti nelle acque sotterranee (punto 7.6 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
<p>Il punto 7.6. dell'Allegato VII della Direttiva 2000/60 prevede una specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j), gli scarichi diretti nelle acque sotterranee.</p> <p>In particolare l'art. 11, paragrafo 3 lettera j) prevede tra le "misure di base":</p> <p>« j) divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve le disposizioni in appresso.</p> <p>Gli Stati membri possono autorizzare la reintroduzione nella medesima falda di acque utilizzate a scopi geotermici.</p> <p>Essi possono autorizzare inoltre, a determinate condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'introduzione di acque contenenti sostanze derivanti da operazioni di prospezione e estrazione di idrocarburi o attività minerarie e l'inserimento di acque per motivi tecnici in formazioni geologiche da cui siano stati estratti idrocarburi o altre sostanze o in formazioni geologiche che per motivi naturali siano permanentemente inidonee per altri scopi. Tale inserimento non deve comportare sostanze diverse da quelle derivanti dalle operazioni summenzionate, - la reintroduzione di acque sotterranee estratte da miniere e cave oppure di acque associate alla costruzione o alla manutenzione di opere di ingegneria civile, - l'introduzione di gas naturale o di gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in formazioni geologiche che per motivi naturali siano permanentemente inidonee per altri scopi, - l'introduzione di gas naturale o di gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in altre formazioni geologiche ove sussista l'esigenza imprescindibile di assicurare la fornitura di gas e ove l'introduzione eviti qualsiasi pericolo attuale o futuro di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi, - la costruzione, le opere di ingegneria civile e attività analoghe sul o nel terreno che vengono direttamente a contatto con le acque sotterranee. A tal fine gli Stati membri possono determinare quali di queste attività debbano ritenersi autorizzate, a condizione che siano effettuate in base alle norme vincolanti di carattere generale elaborate dallo Stato membro in relazione a dette attività, - gli scarichi di piccoli quantitativi di sostanze finalizzati alla marcatura, alla protezione o al risanamento del corpo idrico, limitati al quantitativo strettamente necessario per le finalità in questione, purché tali scarichi non compromettano il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati per il corpo idrico in questione. » 	<p>Stato</p> <p>D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - art 104</p>	<p>Stato</p> <p>Secondo l'art.104 del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. Vi sono tuttavia delle deroghe: possono essere infatti essere autorizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. - scarichi di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. - scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. 	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate per il controllo e la riduzione dell'immissione delle sostanze prioritarie nell'ambiente idrico (punto 7.7 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
<p>Il riferimento normativo comunitario per tali misure è costituito dalla Dir. 2000/60/CE, dalla Decisione 2455/2001/CE relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE e dalla recente direttiva 2008/105/CE.</p> <p>L'art.16 della Dir.2000/60/CE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile. Le misure contro tali inquinanti mirano a ridurre progressivamente e, per le sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 2, punto 3 della Dir. 2000/60/CE, ad arrestare o gradualmente eliminare gli scarichi, emissioni e perdite. Tali misure sono adottate sulla base di proposte presentate dalla Commissione. In particolare, la Commissione presenta una proposta contenente un primo elenco delle sostanze prioritarie per le sostanze scelte tra quelle che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico. La proposta della Commissione individua inoltre le sostanze pericolose prioritarie.</p> <p>La Decisione 2455/2001/CE relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva2000/60/CE, adotta l'elenco di sostanze prioritarie, comprese le sostanze individuate come sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2000/60/CE. Tale elenco, contenuto nell'allegato alla decisione, è aggiunto alla direttiva 2000/60/CE in quanto allegato X. Le sostanze prioritarie sono state individuate utilizzando una procedura basata sul duplice principio del monitoraggio e della modellazione (COMMPS - Combined monitoring-based and modelling-based priority setting) e sono state determinate fino a 33 sostanze prioritarie o gruppi di sostanze, tra cui antracene, il benzene, il cadmio e i suoi composti, tributilstagno e naftalene.</p> <p>La direttiva 2008/105/CE istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE. La direttiva modifica l'allegato X della direttiva 2000/60/CE che è pertanto sostituito dal testo di cui all'allegato II della direttiva 2008/105/CE.</p>	<p><u>Stato</u> D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte Terza Sezione II) e successive modifiche e integrazioni</p> <p>La Decisione 2455/2001/CE che contiene l'elenco delle sostanze prioritarie e pericolose prioritarie, non richiede recepimento in quanto direttamente già vincolante per gli Stati membri. L'elenco delle sostanze prioritarie è stato comunque integrato nell' Allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152.</p> <p>La direttiva 2008/105/CE è in attesa di recepimento</p>	<p><u>Stato</u> La Sezione II -Tutela delle acque dall'inquinamento della parte Terza del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 persegue tra gli altri, l'obiettivo di proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, allo scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie. Il raggiungimento di tale obiettivo si realizza attraverso i seguenti strumenti: l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche. (art.74 D.Lgs. 3-4-2006 n. 152). A tal fine l'art. 78 individua gli standard di qualità per l'ambiente acquatico mentre il successivo art. 108 ("Scarichi di sostanze pericolose") riporta disposizioni relative agli scarichi delle sostanze pericolose.</p> <p>Le Decisioni comunitarie sono vincolanti in tutti i loro elementi per coloro ai quali sono destinate. Esse non richiedono il recepimento in una normativa di applicazione nazionale. L'elenco sostanze prioritarie nell'ambiente idrico è stato comunque integrato nell' Allegato 1 (Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale) alla parte terza del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152.</p>	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate ai fini della prevenzione e del controllo degli inquinamenti accidentali (punto 7.8 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
<p>Il riferimento nella Dir. 2000/60/CE per tali misure è costituito dall'art. 11 paragrafo 3 lettera l) che prevede tra le "misure di base":</p> <p><i>"l) ogni misura necessaria al fine di evitare perdite significative di inquinanti dagli impianti tecnici e per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni, anche mediante sistemi per rilevare o dare l'allarme al verificarsi di tali eventi, comprese tutte le misure atte a ridurre il rischio per gli ecosistemi acquatici, in caso di incidenti che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti."</i></p> <p>Inoltre, l'Allegato V- Stato delle acque superficiali- della Dir. 2000/60/CE al punto 1.3.3. - Progettazione del monitoraggio di indagine (dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali) prevede che :</p> <p><i>"Il monitoraggio di indagine sia effettuato:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - per valutare l'ampiezza e gli impatti dell'inquinamento accidentale <p><i>e costituisce la base per l'elaborazione di un programma di misure volte al raggiungimento degli obiettivi ambientali e di misure specifiche atte a porre rimedio agli effetti dell'inquinamento accidentale."</i></p>	<p><u>Stato</u></p> <p>D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza)</p>	<p><u>Stato</u></p> <p>Quanto previsto nel punto 1.33 dell'Allegato V della Direttiva 2000/60/CE è stato recepito tale quale nel punto 2.A.3.3 (Progettazione del monitoraggio di indagine) dell'Allegato 1 alla parte Terza del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152.</p>	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate per i corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obiettivi (punto 7.9 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
<p>Il riferimento nella Dir. 2000/60/CE per tali misure è costituito dall'art. 11 paragrafo 5 che prevede: <i>“Allorché i dati del monitoraggio o dati di altro tipo indicano che il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 4 per il corpo idrico considerato è improbabile, gli Stati membri assicurano che: - si indaghi sulle cause delle eventuali carenze, - siano esaminati e riveduti, a seconda delle necessità, i pertinenti permessi e autorizzazioni, - siano riesaminati e adattati, a seconda delle necessità, programmi di monitoraggio, - siano stabilite le misure supplementari eventualmente necessarie per consentire il raggiungimento di detti obiettivi, compresa la fissazione di appropriati standard di qualità ambientale secondo le procedure di cui all'allegato V. Allorché le cause in questione derivano da circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e tali da non poter essere ragionevolmente previste, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate lo Stato membro può decretare che le misure supplementari non sono applicabili, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 6”</i> L'art. 4 paragrafo 6 della Dir.2000/60/CE a sua volta indica specifiche condizioni. <i>“Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate, o in esito a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non costituisce una violazione delle prescrizioni della presente direttiva, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:</i> a) è fatto tutto il possibile per impedire un ulteriore deterioramento dello stato e per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici non interessati da dette circostanze; b) il piano di gestione del bacino idrografico prevede espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati; c) le misure da adottare quando si verificano tali circostanze eccezionali sono contemplate nel programma di misure e non compromettono il ripristino della qualità del corpo idrico una volta superate le circostanze in questione; d) gli effetti delle circostanze eccezionali o imprevedibili sono sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui al paragrafo 4, lettera a), è fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze; e) una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma delle lettere a) e d) sia inserita nel successivo aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico.</p>	<p>Stato D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza)</p>	<p>Stato Quanto previsto nell'art. 4 paragrafo 6 della Direttiva 2000/60/CE è stato recepito tale quale al comma 10 dell'art.77 del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152.</p>	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure supplementari ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati (punto 7.10 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
<p>Il riferimento nella Dir. 2000/60/CE per tali misure è costituito dall'art. 11 paragrafo 4 e dall'Allegato VI -parte B.</p> <p>L'art. 11 paragrafo 4, prevede in particolare che:</p> <p><i>“Per "misure supplementari" si intendono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi fissati a norma dell'articolo 4. L'allegato VI, parte B, presenta un elenco non limitativo di tali misure supplementari.</i></p> <p><i>Gli Stati membri possono altresì adottare ulteriori misure supplementari per garantire una protezione aggiuntiva ai corpi idrici contemplati nella presente direttiva ovvero un loro miglioramento, fra l'altro nell'attuazione di pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 1. “</i></p> <p>L'Allegato VI -parte B riporta un elenco non tassativo delle eventuali misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico nell'ambito del programma di misure istituito dall'articolo 11, paragrafo 4:</p> <p><i>“i) provvedimenti legislativi ii) provvedimenti amministrativi iii) strumenti economici o fiscali iv) accordi negoziati in materia ambientale v) riduzione delle emissioni vi) codici di buona prassi vii) ricostituzione e ripristino delle zone umide viii) riduzione delle estrazioni ix) misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di una produzione agricola adeguata alla situazione, ad esempio raccolti a basso fabbisogno idrico nelle zone colpite da siccità x) misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico xi) progetti di costruzione xii) impianti di desalinizzazione xiii) progetti di ripristino xiv) ravvenamento artificiale delle falde acquifere xv) progetti educativi xvi) progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione xvii) altre misure opportune “</i></p>	<p><u>DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)</u></p> <p><u>Stato</u></p> <p>DLgs 152/99</p> <p>Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775</p> <p><u>Autorità di bacino del Po</u></p> <p>Allegato B “Criteri di regolazione delle portate in alveo” della Delibera n.7 del 13/03/2002 del Comitato Istituzionale</p> <p><u>TUTELA DELLE AREE DI PERTINENZA DEI CORPI IDRICI</u></p> <p><u>Stato</u></p> <p>D.Lgs. 152/06 art. 115</p> <p><u>Autorità di bacino del Po</u></p> <p>PAI - art. 32, comma 4 delle Norme di Attuazione del</p>	<p><u>DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)</u></p> <p><u>Stato</u></p> <p>Il DMV è definito come il deflusso che in un corso d'acqua naturale deve essere presente a valle delle captazioni idriche, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati.</p> <p>Il DLgs 152/99 (art. 22, comma 5) riconosce che le derivazioni di acqua in atto debbano essere regolate dall'autorità concedente, provvedendo alla loro revisione e disponendo prescrizioni quantitative, “mediante la previsione di rilasci volti a garantire il DMV nei corpi idrici... senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione”.</p> <p>Il Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” costituisce il riferimento fondamentale per la disciplina delle utilizzazioni di acque pubbliche. In particolare l'art. 12 stabilisce che il provvedimento di concessione sia rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, se è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico.</p> <p><u>Autorità di bacino del Po</u></p> <p>Nel bacino idrografico del Po, l'Autorità di bacino del Po con l'Allegato B “Criteri di regolazione delle portate in alveo” della Delibera n.7 del 13/03/2002 del Comitato Istituzionale “Adozione degli obiettivi e delle priorità d'intervento ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e aggiornamento del programma di redazione del piano stralcio di bacino sul bilancio idrico”, ha introdotto il DMV come misura, ne ha individuato il campo di applicazione, le deroghe e la regola di calcolo.</p> <p><u>TUTELA DELLE AREE DI PERTINENZA DEI CORPI IDRICI</u></p> <p>L'art 115 del D.Lgs. 152/06 prevede, al comma 1, che <i>“al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.”</i> Il comma 3 dispone che <i>“per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita.”</i> Infine nel comma 4 riguarda il demanio di nuova formazione: <i>“Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.”</i></p> <p>Nel bacino del Po, tra le finalità perseguite dal PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po in relazione alle Fasce fluviali, vi è l'obiettivo di assicurare la miglior gestione del demanio fluviale ed infatti, a tale scopo, l'art. 32, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI dispone che il rilascio di nuove concessioni di terreni demaniali ricadenti all'interno delle Fasce A (<i>Fascia di deflusso della piena</i>) e B (<i>Fascia di esondazione</i>), nonché il rinnovo delle concessioni preesistenti sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata e riferiti a porzioni significative ed unitarie del demanio fluviale, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.</p>	<p>http://www.adbpo.it/online/ADBPO/Home/Pianificazione/Deliberazioni/tecniche/comitatoIstituzionale/2002/articolo113.html</p> <p>http://www.adbpo.it/online/ADBPO/Home/Pianificazione/PianificazioneApprovati/PianoStralcioPerAssessmentIdrogeologicoPAI/Pianovigente/Normalizzazione/Normediattuazione.html</p>

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
<p>Misure supplementari</p>	<p><u>TUTELA QUANTITATIVA DELLE ACQUE</u> <u>Stato</u> Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775</p> <p><u>Autorità di bacino del Po</u> Allegato C "Criteri generali di impostazione del Piano stralcio sul bilancio idrico di regolazione delle portate in alveo" della Delibera n.7 del 13/03/2002 del Comitato Istituzionale</p> <p><u>TUTELA QUALITATIVA DELLE ACQUE</u> <u>Autorità di bacino del Po</u></p> <p>Delibera 7/2004 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Po Allegato A "Obiettivi di qualità ai sensi dell'art. 44 e successive modifiche: completamento" della Delibera n.7 del 13/03/2002 del Comitato Istituzionale Progetto di Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione (PSE)</p> <p><u>GESTIONE DEGLI INVASI</u> <u>Stato</u> Decreto Legislativo 152/2006 art. 114</p> <p>Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 30 giugno 2004</p>	<p><u>TUTELA QUANTITATIVA DELLE ACQUE</u> <u>Stato</u> Il Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" costituisce il riferimento fondamentale per la disciplina delle utilizzazioni di acque pubbliche. In particolare l'art. 12 stabilisce che il provvedimento di concessione sia rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, se è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico e se non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tale possibilità, il riutilizzo non risulta accettabile sotto il profilo economico. Inoltre (art. 12, comma 2) i volumi d'acqua concessi sono commisurati alla possibilità di risparmio, riutilizzo e riciclo delle risorse. L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile se: - viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno; - non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane oppure tale riutilizzo risulta economicamente non sostenibile; sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.</p> <p><u>Autorità di bacino del Po</u> Nel bacino idrografico del Po, l'Autorità di bacino del Po con l'Allegato C "Criteri generali di impostazione del Piano stralcio sul bilancio idrico di regolazione delle portate in alveo" della Delibera n.7 del 13/03/2002 del Comitato Istituzionale "Adozione degli obiettivi e delle priorità d'intervento ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e aggiornamento del programma di redazione del piano stralcio di bacino sul bilancio idrico", ha introdotto i criteri per l'individuazione degli obiettivi, della metodologia, dei contenuti e della rete di monitoraggio del piano stralcio di bilancio idrico.</p> <p><u>TUTELA QUALITATIVA DELLE ACQUE</u> <u>Autorità di bacino del Po</u> Nel bacino idrografico del Po, la Delibera 7/2004 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Po, all'art.3 dispone che "nei Piani di Tutela delle acque, le regioni attuino le misure in grado di assicurare l'abbattimento di almeno il 75% di fosforo totale e di almeno il 75% dell'azoto totale, così come previsto dall'art. 5, comma 4, della Direttiva 91/271/CEE all'interno della porzione di territorio di propria competenza, bacino drenante afferente alle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce all'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro". Inoltre, l'Autorità di bacino del Po con l'Allegato A "Obiettivi di qualità ai sensi dell'art. 44 e successive modifiche: completamento" della Delibera n.7 del 13/03/2002 del Comitato Istituzionale "Adozione degli obiettivi e delle priorità d'intervento ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e aggiornamento del programma di redazione del piano stralcio di bacino sul bilancio idrico", ha definito gli obiettivi di qualità a scala di bacino, in termini di concentrazioni massime ammissibili per il BOD₅, il COD e l'azoto ammoniacale. Infine, con il Progetto di Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione (PSE), l'Autorità di bacino del Po ha approfondito il fenomeno eutrofico delle acque interne e delle acque costiere del mare adriatico.</p> <p><u>GESTIONE DEGLI INVASI</u> <u>Stato</u> L'Articolo 114 del Decreto Legislativo 152/2006 "Norme in materia ambientale" prevede che, al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento delle dighe siano effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse. Lo stesso articolo prescrive inoltre che le manovre non debbano pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione. Sino all'emanazione di un nuovo decreto attuativo, il progetto di gestione, predisposto dal Gestore dell'invaso ed approvato dalle regioni, è redatto in conformità con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 30 giugno 2004 recante "Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo".</p>	<p>http://www.adbpo.it/online/ADBPO/Home/Pianificazione/Deliberazioni/tecniche/ComitatoIstituzionale/2002/articolo113.html</p> <p>http://www.adbpo.it/online/ADBPO/Home/Pianificazione/Deliberazioni/tecniche/ComitatoIstituzionale/2004/articolo144.html</p> <p>http://www.adbpo.it/online/ADBPO/Home/Pianificazione/Deliberazioni/tecniche/ComitatoIstituzionale/2002/articolo113.html</p>

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure supplementari	<p><u>PIANO STRATEGICO SPECIALE VALLE DEL PO (PSS)</u></p> <p><u>CONTRATTI DI FIUME</u></p>	<p><u>PIANO STRATEGICO SPECIALE VALLE DEL PO (PSS)</u></p> <p>Il Progetto, che interessa tutto il bacino del Po, si propone, in un'ottica territoriale fortemente integrata (ossia coinvolgendo tutti i soggetti pubblici e privati), di sostenere il raggiungimento di obiettivi qualificanti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle popolazioni insediate nella valle, la tutela delle fasce fluviali, il potenziamento della rete ecologica e la conservazione quali-quantitativa della risorsa idrica, promuovendo, al contempo, la fruizione delle risorse ambientali e storico/culturali e il turismo fluviale. Le Amministrazioni coinvolte sono: l'Autorità di bacino del fiume Po, in qualità di promotore e coordinatore, le Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, le Province rivierasche (Cuneo, Torino, Vercelli, Alessandria, Pavia, Lodi, Cremona, Mantova, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Rovigo) ed i Parchi fluviali dell'asta fluviale e del delta Po. Sono complessivamente interessati i territori di oltre 490 Comuni, ricadenti anche in altre province del bacino. Al PSS "Valle del fiume Po" è stato assegnato uno stanziamento, a valere sulle risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), con Delibera del CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro Strategico Nazionale QSN 2007-2013, con una dotazione finanziaria complessiva di 180 milioni di euro. Si è, infatti, riconosciuto la coerenza e l'efficacia programmatica e attuativa della proposta di PSS "Valle del fiume Po" con il QSN 2007-2013 ed in particolare con le Priorità 3 - Uso sostenibile ed efficiente delle risorse naturali e Priorità 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo. Il finanziamento del PSS "Valle del fiume Po" con il FAS intende costituire il volano per l'avvio nella regione fluviale del Po di una politica integrata di intervento nel settore della difesa del suolo, della tutela delle risorse idriche e ambientali e della valorizzazione del territorio, superando logiche di intervento settoriali e favorendo l'utilizzo coordinato e sinergico dei diversi strumenti finanziari a disposizione. L'efficace attuazione della strategia presuppone una forte integrazione territoriale e la coerenza con gli obiettivi del QSN 2007-2013 e con le politiche europee (Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", Direttiva 92/43/CEE "Habitat", Direttiva 2000/60/CE "Tutela e gestione acque", Direttiva 2007/60/CE "Rischi alluvioni").</p> <p>Il PSS prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - azioni strutturali, finalizzate a migliorare l'assetto e la gestione del fiume Po e dell'annesso territorio mediante l'individuazione di un assetto complessivo del corso d'acqua che massimizzi le funzioni ecologiche e paesaggistiche, idrauliche e di tutela delle acque; - azioni non strutturali, finalizzate a definire regole di gestione che, utilizzando tutti gli strumenti possibili (prescrizioni, meccanismi incentivanti, accordi volontari con soggetti fondamentali come i consorzi di bonifica o le associazioni agricole), puntino a realizzare il nuovo assetto del territorio desiderato. <p>Coerentemente con questa impostazione il PSS prevede 4 linee di azione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Linea di azione 1: "Il riassetto idraulico, l'aumento della capacità di laminazione nelle fasce fluviali e la ricostruzione morfologica dell'alveo di piena"; - Linea di azione 2: "La conservazione dell'integrità ecologica della fascia fluviale e della risorsa idrica del fiume Po"; - Linea di azione 3: "Il sistema della fruizione e dell'offerta culturale e turistica"; - Linea di azione 4: "Il sistema della governance e delle reti immateriali per la conoscenza, formazione e partecipazione". <p><u>CONTRATTI DI FIUME</u></p> <p>I contratti di fiume sono diffusi in tutto il bacino del Po e consistono in strumenti di programmazione negoziata che permettono la gestione integrata delle criticità delle aree idrografiche, siano esse di tipo qualitativo, quantitativo o idraulico. Tali strumenti sono anche previsti esplicitamente quali strumenti di attuazione nelle Norme di Piano di alcune regioni.</p> <p>Tale strumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è un accordo volontario - è uno strumento di governance - è teso ad integrare, alla scala di bacino idrografico, le politiche settoriali in campo ambientale e territoriale <p>e ha come obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione dell'inquinamento delle acque, - riduzione del rischio idraulico, - riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi insediativi afferenti ai corridoi fluviali, <p>condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell'acqua.</p>	<p>http://www.adbpo.it/online/ADBPO/Home/ProgettoStrategicoSpecialeValledelfiumePo-ValutazioneAmbientaleStrategicaaisidegliart.13e14delD.lgs.1522006esmi.html</p>

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
<p>Misure supplementari</p>	<p>Altre misure supplementari non ricomprese nelle precedenti, previste dall'Autorità di bacino del fiume Po</p> <p>Direttiva tecnica per la programmazione della gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua"</p> <p>Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'Art. 36 delle norme del PAI - Linee guida tecnico-procedurali per la progettazione e valutazione degli interventi di rinaturazione</p> <p>Direttiva sull'esercizio delle zone portuali fluviali in fascia A e B del PAI, in corso di approvazione</p> <p>Progetto Re.Mo.del Po</p>	<p>Altre misure supplementari non ricomprese nelle precedenti, previste dall'Autorità di bacino del fiume Po</p> <p>Con la "Direttiva tecnica per la programmazione della gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua" approvata con Delibera 9/2006 del Comitato Istituzionale dell' Autorità di bacino del fiume Po, sono definiti gli schemi interpretativi, i metodi, gli strumenti tecnici e operativi necessari per conseguire buone condizioni di officiosità idraulica e un buono stato morfologico e ambientale del corso d'acqua. In particolare la Direttiva sedimenti individua, quale strumento tecnico operativo il Programma generale di gestione di sedimenti, da realizzarsi per sottobacino, diretto a definire lo stato del corso rispetto ai processi sedimentari, le misure strutturali e non utili a mantenerli e/o ripristinarli e il relativo fabbisogno finanziario.</p> <p>La "Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'Art. 36 delle norme del PAI - Linee guida tecnico-procedurali per la progettazione e valutazione degli interventi di rinaturazione", adottata con Delibera del Comitato Istituzionale dell' Autorità di bacino del fiume Po n° 8/2006 ed approvata con DPCM del 05 giugno 2007," ha lo scopo di "promuovere gli interventi che contribuiscono al recupero della funzionalità dei sistemi naturali e delle morfologie caratteristiche...., alla riattivazione di ambienti umidi e al ripristino e ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona".</p> <p>La Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino del fiume Po ha elaborato, con la collaborazione dei referenti regionali, la "Direttiva sull'esercizio delle zone portuali fluviali in fascia A e B del PAI", in corso di approvazione, che ha l'obiettivo di individuare criteri omogenei di esercizio, che consentano di definire limiti e regole atte a prevenire e ridurre il rischio idraulico ed il rischio ambientale, a cui sono soggette le zone portuali fluviali, ricadenti in fascia A e B del PAI. Essa ha l'obiettivo di divenire l'atto di indirizzo a cui le autorità competenti dovranno adeguare, ove necessario, i propri strumenti di regolamentazione dell'esercizio delle zone portuali fluviali già delimitate o in attesa di delimitazione.</p> <p>"Progetto Re.Mo.del Po - Progetto per la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo di sistemi informativi e di monitoraggio su temi specifici di interesse per la pianificazione di bacino", sviluppato dall'Autorità di bacino del fiume Po e le ARPA, che operano nel bacino (Emilia Romagna, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Piemonte). L'obiettivo generale del Progetto è stato quello di assicurare, promuovere ed attivare un sistema efficiente ed efficace di condivisione delle informazioni esistenti nel bacino del fiume Po, anche attraverso l'integrazione dei sistemi informativi e di monitoraggio già esistenti, su temi di interesse per la pianificazione di bacino quali la difesa del suolo, il risanamento e l'uso razionale delle risorse idriche e la tutela degli aspetti ambientali ad esse connesse.</p>	<p>http://www.adbpo.it/on-line/ADBPO/Home/Pianificazione/Direttivetecniche/Direttivetecnicheperlasseidroidrogeologico.html</p> <p>http://www.adbpo.it/on-line/ADBPO/Home/Incorsodopera/RetedimonitoraggiodelbacinodelPo-ReModelPo.html</p>

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
<p>Misure supplementari</p>	<p>Altre misure supplementari non ricomprese nelle precedenti, previste dall'Autorità di bacino del fiume Po</p> <p>Progetto di fattibilità per la gestione conservativa integrata del fiume Po - valutazione dell'assetto ecologico del fiume Po</p> <p>Studio di fattibilità di sistemi naturali di depurazione delle acque di sfioro da reti fognarie</p>	<p>Altre misure supplementari non ricomprese nelle precedenti, previste dall'Autorità di bacino del fiume Po</p> <p>Il "Progetto di fattibilità per la gestione conservativa integrata del fiume Po - valutazione dell'assetto ecologico del fiume Po", ha avuto la finalità di definire delle azioni necessarie al ripristino di condizioni di maggiore integrità ecologica del fiume Po e l'individuazione delle priorità di intervento attraverso l'integrazione degli obiettivi di tutela ambientale, di riduzione di rischio idraulico, di gestione della risorsa idrica, di valorizzazione socio-economica delle fasce fluviali del fiume Po.</p> <p>In particolare, l'impostazione seguita costituisce un'esperienza innovativa anzitutto sul piano metodologico, coerentemente con il concetto chiave di "integrazione", cui si ispira la DQA stessa, soprattutto sul versante delle strategie del monitoraggio delle acque e della gestione sostenibile delle risorse idriche. A partire da ciò, gli obiettivi specifici e le attività di studio del Progetto sono stati:</p> <ul style="list-style-type: none"> · la valutazione integrata dell'Assetto Ecologico Attuale per ogni tratto omogeneo del fiume Po, attraverso l'applicazione dell'approccio metodologico dell'Autorità di bacino, rivisto ed integrato opportunamente per adeguarlo ai contenuti della DQA, ed utilizzando i risultati delle diverse esperienze sperimentali pertinenti condotte a livello nazionale; · la definizione di tipologie di intervento per il ripristino dell'integrità del fiume Po, a livello di intera asta e di ogni tratto omogeneo; · la valutazione integrata dell'Assetto Ecologico Potenziale e Ottimale per tratto omogeneo del fiume Po, in funzione delle linee di intervento generali definite nel PAI e di altri vincoli territoriali e ambientali esistenti (non negoziabili) – (definizione delle potenzialità di recupero ecologico rispetto alle condizioni attuali e di riferimento); · la definizione delle priorità di intervento per tratti omogenei in relazione al livello di benefici conseguibili e degli obiettivi fissati; · la definizione del piano di monitoraggio per la verifica del raggiungimento degli obiettivi. <p>"Studio di fattibilità di sistemi naturali di depurazione delle acque di sfioro da reti fognarie"</p> <p>Nell'ambito del tema della qualità e del risanamento delle risorse idriche, le conoscenze finora acquisite dall'Autorità di bacino hanno consentito di qualificare gli ecosistemi filtro e gli impianti di fitodepurazione (sistemi naturali di depurazione) come soluzioni possibili ed auspicabili ad integrazione degli interventi diretti sui carichi di inquinanti di origine antropica, ma anche funzionali ad una riqualificazione ambientale e paesaggistica del territorio, sempre di più richiesta a vari livelli sociali. Il presente Progetto è finalizzato a definire degli interventi di sistemi naturali di trattamento delle acque di sfioro delle reti fognarie urbane e miste nel bacino del Lambro Seveso Olona. Per il trattamento di acque di sfioro da reti fognarie miste le informazioni contenute nel PRRA della Regione Lombardia, adeguatamente verificate attraverso l'impiego di informazioni aggiornate (SIRIO, attività conoscitive di supporto al l'Accordo Quadro di sviluppo territoriale "Contratto di fiume Olona-Bozzente-Lura", denominato AQST, ecc.), e i criteri di vicinanza ad un corpo idrico e di disponibilità di aree adeguate, hanno consentito di individuare 47 siti di dimensioni potenzialmente utilizzabili per le tipologie di sistemi naturali ritenute idonee ed efficaci.</p> <p>Il Progetto prevede una serie di approfondimenti progettuali di 3 esempi applicativi nel bacino del Lambro Seveso Olona, allo scopo di valutare diverse soluzioni che consentano di raggiungere determinate rese depurative e nel contempo che soddisfino bisogni ed esigenze del territorio interessato, dal punto di vista fruitivo-ricreativo e sociale, tenuto conto di tutti i vincoli urbanistici, territoriali e ambientali ed economici presenti.</p> <p>La definizione di diversi scenari di intervento per ciascuno dei siti individuati rappresenta l'attività propedeutica all'avvio di un processo di progettazione partecipata, previsto nell'ambito delle attività del Progetto, coerente e coordinato con le finalità e le attività già promosse con il "Contratto di fiume Olona-Bozzente-Lura", strumento in fase di formalizzazione anche per il torrente Seveso e per il quale è prevista l'estensione per il fiume Lambro.</p> <p>I risultati del Progetto consentono di migliorare il livello conoscitivo sugli interventi multiobiettivo di trattamento delle acque di sfioro delle fognature in un'area del bacino del Lambro Seveso Olona, di riferimento e di esempio (best practice) anche per altre area del bacino stesso o per altri bacini del fiume Po, in linea con le strategie e i contenuti della Direttiva 2000/60 CE e altri documenti pianificatori programmatori europei di riferimento per la riduzione dell'inquinamento delle acque e la riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua.</p>	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN ITALIA E A SCALA DI BACINO	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate per la protezione delle acque marino costiere (punto 7.11 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
<p>Il riferimento nella Dir. 2000/60/CE per tali misure è costituito dall'art. 11 paragrafo 6, il quale prevede che:</p> <p><i>“Gli Stati membri, nell'applicare le misure a norma del paragrafo 3, prendono le iniziative necessarie per non accrescere l'inquinamento delle acque marine. Fatta salva la normativa vigente, l'attuazione delle misure adottate a norma del paragrafo 3 non può in nessun caso condurre, in maniera diretta o indiretta, ad un aumento dell'inquinamento delle acque superficiali. Tale condizione non si applica, ove comporti un aumento dell'inquinamento dell'ambiente nel suo complesso”.</i></p>	<p><u>Stato</u> D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (artt. 91 e 106)</p>	<p><u>Stato</u> L'art. 91 comma 1 let. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. individua come area sensibile il delta del Po. Il successivo art. 106 dispone che le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e. che scaricano in aree sensibili siano sottoposte ad un trattamento più spinto di quello secondario, a meno che non si dimostri che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso di tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% per il fosforo totale oppure per almeno il 75% per l'azoto totale. Il comma 3 impegna le regioni ad individuare, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento di acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al predetto trattamento.</p>	



Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Bacino di rilievo nazionale

via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it